

Istituto Leonarda Vaccari

Modello Organizzativo Gestionale

Revisione 07_08.06.2022

2022

Modello Organizzativo Gestionale dell'Istituto "Leonarda Vaccari"

Sommario

PREMESSA: IL DLGS 231	2
DEFINIZIONI	3
Elenco dei Reati Ex D. Lgs. 231/2001	4
1.1. ARTICOLO 24 D. LGS. 231/2001	6
1.2. ARTICOLO 24 BIS D. LGS. 231/2001	9
1.3. ARTICOLO 24 TER D. LGS. 231/2001	13
1.4. ARTICOLO 25 D. LGS. 31/2001	14
1.5. ARTICOLO 25 BIS D. LGS. 231/2001	17
1.6. ARTICOLO 25 BIS 1 D. LGS. 231/2001	20
1.7. ARTICOLO 25 TER D. LGS. 231/2001	23
1.8. ARTICOLO 25 QUATER D. LGS. 231/2001	31
1.9. ARTICOLO 25 QUATER 1 D. LGS. 231/2001	33
1.10. ARTICOLO 25 QUINQUES D. LGS. 231/2001	33
1.11. ARTICOLO 25 SEXIES D. LGS. 231/2001	36
1.12. ARTICOLO 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001	37
1.13. ARTICOLO 25 OCTIES D. LGS. 231/2001	39
1.14. ARTICOLO 25 NOVIES D. LGS. 231/2001	40
1.15. ARTICOLO 25 DECIES D. LGS. 231/2001	45
1.16. ARTICOLO 25 UNDECIES D. LGS. 231/2001	45
1.17 Art. 25 - quinquiesdecies - Reati tributari [52-quinquies]	52
DESCRIZIONE DELL' ISTITUTO	56
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DIREZIONALE DELL' ENTE	59
IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	62
DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	64
STRUTTURA DEL M.O.G. D. Lgs. 231/01	64
INTRODUZIONE ALL' ANALISI DEI RISCHI	65
INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE DI PREVENZIONE	66
Procedure esimenti	81
L' ODV	87
SEGNALAZIONI ALL' ODV	88
PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MOG	89
IL SISTEMA SANZIONATORIO	90

Allegati:

Dps

Codice Etico

Manuale di Gestione del Sistema Qualità

PREMESSA: IL DLGS 231

Le norme contenute nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" hanno introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli Enti per alcune tipologie di reati e illeciti, qualora tali reati siano stati commessi da soggetti in posizione apicale (aventi funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'Ente) oppure da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi. I reati dei quali si parla possono essere di vario genere e vanno da esempio, reati contro la Pubblica Amministrazione ai reati societari. Il decreto prevede un nuovo tipo di responsabilità che il legislatore denomina 'amministrativa', ma che ha forti analogie con la responsabilità penale. Come si legge infatti nella Relazione ministeriale, "tale responsabilità (amministrativa), poiché conseguente da reato e legata alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma d' illecito amministrativo (...) con la conseguenza di dar luogo alla nascita di una terza categoria che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia". Ciò che rende questo nuovo tipo di responsabilità molto vicina a quella penale è non soltanto la circostanza che il suo accertamento avvenga nell'ambito del processo penale, quanto che essa è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato: l'Ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata. Il riconoscimento della responsabilità amministrativa, a fronte di contestazione in sede giudiziale d'illeciti di natura penale o civile, ha lo scopo di coinvolgere il patrimonio dell'Ente e gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non subivano conseguenze dalla realizzazione dei reati commessi da amministratori e/o dipendenti a vantaggio della società, essendo perseguibili solo gli autori materiali del fatto illecito. Il provvedimento prevede, comunque, una forma di esonero dalla responsabilità per l'Ente che dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) idoneo a prevenire la commissione dei reati contemplati dal decreto. In particolare, esso prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente, con il compito di garantire l'efficacia e l'efficienza del Modello oltre che di sorvegliare sulla corretta osservanza dello stesso. L'Ente non risponde quindi di un eventuale reato compiuto al suo interno se è in grado di provare che le persone che l'hanno commesso hanno eluso fraudolentemente il Modello di organizzazione, gestione e controllo realizzato e che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo incaricato.

L'Istituto, ritenendo il provvedimento estremamente importante ha adottato ed è impegnato ad attuare un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ad istituire un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo e deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG adottato, oltre che a curarne l'aggiornamento.

DEFINIZIONI

- **“Attività a rischio reato”**: operazione o atto che espone l’Istituto al rischio di commettere uno o più reati contemplati dal Decreto.
- **“CCNL”**: Contratto Collettivo Nazionale personale non medico della Sanità Privata applicato dall’Istituto.
- **“Codice Etico”**: documento contenente i principi generali di comportamento cui i destinatari devono attenersi anche con riferimento alle attività di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’ Istituto.
- **“Soggetti Esterni”**: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire: i Consulenti, i Partner, Fornitori, Clienti ed utenti.
- **“Destinatari”**: gli Esponenti Aziendali, i dipendenti e i Soggetti Esterni.
- **“Dipendenti” e “Personale”**: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con l’Istituto, ivi compresi i dirigenti.
- **“Ente”**: Istituto Leonarda Vaccari.
- **“Esponenti Aziendali”**: amministratori, componenti del Consiglio Direttivo, dirigenti e dipendenti dell’Istituto.
- **“Fornitori”**: i fornitori di beni e servizi non professionali che non rientrano nella definizione di Partner.
- **“Istituto”**: Istituto Leonarda Vaccari.
- **“MOG”** modello organizzativo gestionale.
- **“Pa”**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio. Nell’ambito dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio sono ricompresi anche gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari di Società di diritto privato che svolgano un pubblico servizio.
- **“Partner”**: le controparti contrattuali con le quali l’ Istituto addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con l’+ Istituto nell’ambito delle Aree a Rischio.
- **“Processo sensibile”**: processo nel cui ambito ricorre il rischio di commettere reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.
- **“Protocollo”**: insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo.
- **“Reati”**: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro).
- **“Referente del Servizio”**: soggetto interno all’Istituto al quale viene attribuita la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.
- **“Sistema Disciplinare”**: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.
- **“SSR”**: Servizio Sanitario Regionale.

Elenco dei Reati Ex D. Lgs. 231/2001

Progr.	Reato	Pg.
1.	SINTESI REATI PRESUPPOSTO	5
1.1.	ARTICOLO 24 D. LGS. 231/2001	6
1.2.	ARTICOLO 24 BIS D. LGS. 231/2001	8
1.3.	ARTICOLO 24 TER D. LGS. 231/2001	11
1.4.	ARTICOLO 25 D. LGS. 231/2001	12
1.5.	ARTICOLO 25 BIS D. LGS. 231/2001	14
1.6.	ARTICOLO 25 BIS 1 D. LGS. 231/2001	16
1.7.	ARTICOLO 25 TER D. LGS. 231/2001	18
1.8.	ARTICOLO 25 QUATER D. LGS. 231/2001	24
1.9.	ARTICOLO 25 QUATER 1 D. LGS. 231/2001	26
1.10.	ARTICOLO 25 QUINQUIES D. LGS. 231/2001	26
1.11.	ARTICOLO 25 SEXIES D. LGS. 231/2001	28
1.12.	ARTICOLO 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001	29
1.13.	ARTICOLO 25 OCTIES D. LGS. 231/2001	30
1.14.	ARTICOLO 25 NOVIES D. LGS. 231/2001	31
1.15.	ARTICOLO 25 DECIES D. LGS. 231/2001	34
1.16.	ARTICOLO 25 UNDECIES D. LGS. 231/2001	35
1.17.	ARTICOLO 25 QUINDICIDECIES D. LGS. 231/2001	40
1.18.	REATI TRANSNAZIONALI	41

I REATI PRESUPPOSTO

Sulla base di quanto previsto espressamente dal Capo I, Sez. III, del D.Lgs. 231/ 2001 i reati oggetto della normativa in esame sono suddivisibili nei seguenti gruppi:

- 1.1. reati in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, frode informatica – si veda art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- 1.2. delitti informatici e trattamento illecito dei dati (si veda art. 24 bis D. Lgs. 231/2001);
- 1.3. delitti di criminalità organizzata (si veda art. 24 ter D.Lgs. 231/2001);
- 1.4. ipotesi di concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità (si veda art. 25 D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche);
- 1.5. falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (si veda art. 25 bis D.Lgs. 231/2001);
- 1.6. delitti contro l'industria e il commercio (si veda art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/2001);
- 1.7. reati societari previsti dal Codice Civile (si veda art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- 1.8. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, o in violazione dell'art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo si veda art. 25 quater D.Lgs. 231/2001);
- 1.9. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (si veda art. 25 quater 1 D. Lgs. 231/01);
- 1.10. delitti contro la personalità individuale (si veda art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001);
- 1.11. abusi di mercato (si veda art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
- 1.12. omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (si veda art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- 1.13. ricettazione, riciclaggio e Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (si veda art. 25- octies D.Lgs. 231/2001);
- 1.14. delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (si veda art. 25-novies D.Lgs. 231/2001);
- 1.15. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (si veda art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);
- 1.16. reati ambientali (si veda art. 25-undecies D.Lgs 231/2001);
- 1.17. reati tributari
- 1.18. reati transnazionali (introdotti dalla Legge 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001").

1.1. ARTICOLO 24 D. LGS. 231/2001

"INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO"

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Art. 316-bis. "Malversazione a danno dello Stato"

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (artt. 640 bis e 316 ter c.p.)

I reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Art. 640-bis – “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 316-ter. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

Art. 640 “Truffa”

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549:

se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Erode Informatica (art. 640 ter c.p.)

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi

che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

E' controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p.

Art. 640 ter - "Frode informatica"

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

1.2. ARTICOLO 24 BIS D. LGS. 231/2001

"DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI"

(articolo introdotto nel Decreto con l'art. 7 della legge n 48 del 18 marzo 2008)

La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento:

Art. 615- ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino i sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi, si procede di ufficio.

Art. 617- quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni

di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato al pubblico servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Art. 617- quinquies c.p. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Art. 635- bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635- ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635- quater c.p. "Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggi, distrugga, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la

reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

Art. 635- quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Nei casi di condanna previsti per uno dei delitti di cui agli articoli precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615- quater e 615- quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento:

Art. 615- quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici"

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a Euro 5.164,57 .

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164,57 a Euro 10.329,14 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617- quater .

Art. 615- quinquies c.p. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"

Chiunque diffonda, comunichi o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329,14 .

Nei casi di condanna previsti per uno dei delitti di cui agli articoli precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e) del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491- *bis* e 640- *quinqes* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento: Art. 491- *bis*

c.p. "Documenti informatici"

Se alcuna delle falsità previste dal presente Capo 1 riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

¹ Capo III - Della falsità in atti, Artt. 476 – 493-bis:

Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato.

A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Art. 640- quinqes c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032 .

Nei casi di condanna previsti per uno dei delitti di cui agli articoli precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231.

Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Art. 484. Falsità in registri e notificazioni.

Art. 485. Falsità in scrittura privata.

Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.

Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.

Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.

Art. 489. Uso di atto falso.

Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Art. 491. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.

Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Art. 493 bis. Casi di perseguibilità a querela.

1.3. ARTICOLO 24 TER D. LGS. 231/2001

"DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA"

(articolo introdotto nel Decreto con l'art. 2 della legge n. 94 del 15 luglio 2009)

Premessa

Sono stati approvati in via definitiva, rispettivamente in data 2 e 9 luglio 2009, i disegni di legge ("DDL") S.733-B in materia di sicurezza e S.1195-B recante disposizioni su sviluppo e internazionalizzazione delle imprese ed energia.

Di seguito vengono indicate le "famiglie" di reati introdotte.

Delitti di criminalità organizzata

Il DDL sulla sicurezza inserisce nel Decreto l'art. 24 ter (delitti di criminalità organizzata), che estende la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui agli artt.

- **416 c.p. (associazione per delinquere):** l'estensione del Decreto a tale fattispecie di reato costituisce forse la novità maggiormente rilevante introdotta dal DDL. L'associazione per delinquere, infatti, sanziona l'accordo di tre o più soggetti finalizzato alla commissione di qualsiasi delitto, e la sua inclusione tra i reati-presupposto ha, come meglio evidenziato in seguito, rilevanti effetti sulla determinatezza ed estensione della responsabilità da reato degli enti;
- **416, comma 6, c.p.:** tale norma, che già sanzionava le associazioni finalizzate alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), viene estesa, con l'approvazione del DDL sulla sicurezza, anche ai delitti di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) e pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), nonché ai delitti di cui all'art. 12, D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione); la fattispecie di reato qui indicata diventa rilevante anche ai fini del Decreto, come autonomo reato-presupposto, con un regime sanzionatorio più grave per l'ente rispetto a quello previsto per l'integrazione delle restanti ipotesi previste dall'art. 416 c.p.;
- **416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso, anche straniero);**
- **416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso);**
- **630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione);**
- **73 DPR 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope);**
- **74 DPR 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);**
- **407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.** (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 110/1975), nonché ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui al già citato art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono comprese tra le 300 e le 800 quote; è inoltre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive fino ad un anno. Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra, si potrà applicare la misura dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.

Va evidenziato che l'inserimento nel Decreto di alcune fattispecie già previste tra i reati transnazionali di cui alla L. 146/2006 non costituisce abrogazione implicita di questi ultimi reati, né il DDL prevede tale abrogazione esplicitamente. I reati transnazionali costituiranno quindi ipotesi speciali (proprio a causa della loro aggiuntiva caratteristica di transnazionalità) dei corrispondenti reati che saranno elencati dall'art. 24 ter del Decreto.

Inoltre, con riferimento ai delitti di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 601 e 602 c.p., che già in passato costituivano autonomi reati-presupposto, la loro introduzione nell'art. 416, comma 6, c.p., sopra indicato tra i nuovi reati-presupposto, estende la responsabilità degli enti anche al caso di mera partecipazione di soggetti loro apicali o subordinati ad un'associazione finalizzata alla commissione di tali fattispecie.

1.4. ARTICOLO 25 D. LGS. 31/2001

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dei propri poteri al fine di costringere o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Art. 317 c.p. "Concussione"

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione (art. 318 c.p.)

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

La corruzione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è considerata sotto un duplice profilo: corruzione attiva allorché un dipendente della società corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima; corruzione passiva allorché un dipendente della società, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. Quest'ultima ipotesi è nei fatti difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa corrompere non nell'interesse della società ma del proprio interesse.

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter. "Corruzione in atti giudiziari"

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. (2)

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"

Le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio

Art. 321. "Pene per il corruttore"

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322. "Istigazione alla corruzione"

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis. "Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (2).

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, (3) 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. (4)

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

1.5. ARTICOLO 25 BIS D. LGS. 231/2001

"FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO"

(articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350 [convertito in legge 23 novembre 2001, n. 409] e modificato dall'articolo dall'art. 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009)

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 453, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p.)

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi ex novo una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

Art. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098;

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Art. 454 c.p. "Alterazione di monete".

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Art. 455 c.p. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate".

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

L'ipotesi contemplata dall'art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella fattispecie di cui al successivo art. 457, al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Art. 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede".

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Ai sensi dell'art. 458 c.p. ("Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete"), ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Ai sensi del successivo art. 459 c.p. ("Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"), le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464.

Art. 464 c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati".

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

Art. 460 c.p. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di

pubblico credito o di valori di bollo".

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a 1.032.

Art. 461 c.p. "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata".

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a 516.

Il DDL sullo sviluppo modifica la rubrica dell'art. 25 bis del Decreto aggiungendo il riferimento alla falsità in strumenti o segni di riconoscimento, ed inserendo nello stesso i reati di cui agli artt. di seguito riportati:

Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"; *Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".

Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 e euro 35.000.

Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Entrambe tali fattispecie, già previste nel Codice penale, vengono inoltre riformulate dal DDL sullo sviluppo. Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 500 quote; è inoltre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive fino ad un anno. Tali delitti sono strettamente correlati all'attività di impresa, e particolarmente ad attività di produzione, vendita e distribuzione. È altresì interessante notare che la giurisprudenza formatasi sulla precedente formulazione del reato di cui all'art. 474 c.p. ritiene che lo stesso possa concorrere con quello di ricettazione (art. 648 c.p.), già reato-presupposto; è il caso, ad esempio, di chi riceva prodotti con segni falsi e li detenga al fine di venderli: tale condotta è fonte di responsabilità a titolo di entrambi i reati non solo per la persona fisica, ma anche per l'ente cui questa sia riferibile.

1.6. ARTICOLO 25 BIS 1 D. LGS. 231/2001

"DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO"
(articolo aggiunto dall'articolo 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009)

Il DDL sullo sviluppo inserisce nel Decreto l'art. 25 bis.1 (delitti contro l'industria e il commercio), che estende la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui agli artt.

- 513 c.p.: "Turbata libertà dell'industria o del commercio";
- 513 bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza";
- 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali";
- 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio";
- 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine";
- 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci";
- 517 ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale";
- 517 quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

Le due ultime fattispecie sono coniate ex novo dal DDL sullo sviluppo.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 800 quote; è inoltre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive per i reati di cui agli artt. 513 bis e 514 c.p.

Anche tali delitti risultano strettamente connaturati all'attività di impresa, con specifico riferimento alla tutela della concorrenza ed alle attività di vendita e di produzione di prodotti qualificati, o laddove rivestano comunque importanza determinate qualità dei prodotti stessi, o semplicemente non corrispondano a quelle richieste dall'acquirente.

Di seguito si riporta il dettaglio delle fattispecie rilevanti:

Art. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio":

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art 513 bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza":

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali":

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio":

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine":

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci":

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517 ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale":

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari":

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1.7. ARTICOLO 25 TER D. LGS. 231/2001

"REATI SOCIETARI"

(articolo aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 e successivamente modificato:

- dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 la quale, oltre ad aver modificato l'art. 2621, 2622, 2625 e 2638 c.c., abrogato l'art. 2623 c.c. (inserendo l'art. 173 bis al decreto legislativo 1998 n. 58) introdotto accanto all'art. 2624 c.c. l'art. 174 del decreto legislativo 1998 n. 58 avente pari oggetto e, inserito l'art. 2629 bis c.c., ha infine all'art. 39, punto 5, stabilito che " le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, sono raddoppiate;
- dal D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 che ha abrogato l'articolo 2624 c.c. e modificato l'articolo 2625 c.c.)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. modificato dall'art. 30 della Legge 262/2005)

Il reato di false comunicazioni sociali si concreta nell'esposizione, all'interno del bilancio, delle relazioni o, in generale, delle comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo cui essa appartiene, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Perché la condotta in questione integri gli estremi del reato, occorre, in primo luogo, che il fine perseguito da chi la pone in essere sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico.

Inoltre, occorre che le informazioni false o omesse siano tali da indurre in errore, circa la situazione della società o del gruppo, coloro ai quali le comunicazioni sono indirizzate; pertanto, esse devono essere rilevanti, e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione di tale situazione. In questo senso, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso, inoltre, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nell'ipotesi di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, disciplinata dal successivo art. 2622, l'ulteriore elemento necessario ad integrare la fattispecie è la circostanza che le informazioni, false od omesse, abbiano provocato un danno patrimoniale ad un socio o ad un creditore.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, anche qualora la condotta integri gli estremi di un altro reato, ancorché aggravato, ai danni del patrimonio di soggetti diversi dai soci o dai creditori. Tale ultima previsione non si applica, tuttavia, qualora il reato sia perpetrato ai danni del patrimonio dello Stato, di altro ente pubblico, o delle Comunità europee.

Nell'ipotesi di società con azioni quotate, la pena è aumentata ed il reato è procedibile d'ufficio.

Art. 2621 c.c. - "false comunicazioni sociali"

Salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con

l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c. modificato dall'art. 30 della legge 262/2005)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il documento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Impedito controllo (art. 2625 c.c. modificato dall'art. 39 della legge 262/2005 la quale ha inserito dopo il secondo un ulteriore comma e dal D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite ai soci e ad altri organi sociali, dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 2625 c.c. – “impedito controllo”

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. [Contravvenzione in impedito controllo]

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo]

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

Articolo 2626c.c. – “indebita restituzione dei conferimenti”

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato in questione si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Articolo 2627 c.c. – “illegale ripartizione di utili e riserve”

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628, sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di *insider trading*).

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Articolo 2628 c.c. – “illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; inoltre il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Art. 2629 c.c. – “operazioni in pregiudizio dei creditori”

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c. inserito dall'art. 31 della legge 262/2005).

Tale norma sanziona le violazioni di cui al 2391, primo comma, c.c. qualora arrechino danno alla società o ai terzi. In particolare punisce l'Amministratore che:

- a) non dà notizia – condotta omissiva - (precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata) di un proprio

interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società;

- b) compie un'operazione della società – condotta commissiva - in cui abbia interesse per conto proprio o di terzi, non investendo della stessa l'organo collegiale. Se si tratta di Amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Art. 2629 bis c.c. – “Omessa comunicazione del conflitto d'interessi”

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576,

o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Si ha reato di formazione fittizia di capitale nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti,
- in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione del patrimonio della società. Art.

2632 c.c. – “formazione fittizia del capitale”

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Art. 2633 c.c. – “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

art. 2635 c.c. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi

previste. le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

Art. 2636 c.c. – “Illecita influenza sull'assemblea”

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.), articolo modificato dalla Legge 62/2005

L'art. 2637 prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati, ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate, e comprende sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute.

In ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, *information based manipulation*, *action based manipulation* o *trade based manipulation*), purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata all'interno dello stesso art. 2637; in particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri.

Articolo 2637 c.c. - “aggiotaggio”

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 modificato dagli artt. 15 e 39 della Legge 262/2005)

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Articolo 2638 c.c. – “ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società 'con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

1.8. ARTICOLO 25 QUATER D. LGS. 231/2001

"DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO"

(articolo aggiunto dall'articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7)

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-*quater*, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L.7/2003, art.3).

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25 *quater* del D. LGS. 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 *bis* (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270 *ter* c.p. - assistenza agli associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25 *quater* del D. Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:
 - a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
 - b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
2. <omissis>
3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 5.<omissis>

Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 - Convenzione internazionale per la repressione degli

attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).

Si osservi da ultimo che in considerazione della genericità del rinvio operato dall'articolo 25 *quater* del D. Lgs. 231/2001 qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità all'Ente.

1.9. ARTICOLO 25 QUATER 1 D. LGS. 231/2001

**"PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI" –
(articolo aggiunto dall'articolo 8 della L. 9 Gennaio 2006 , n. 7. il quale ha inserito
l'articolo 583 bis del codice penale)**

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti che si rendano responsabili di non aver impedito l'effettuazione all'interno della loro struttura di pratiche mutilative vietate.

Art. 583 bis c.p. – "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

1.10. ARTICOLO 25 QUINQUIES D. LGS. 231/2001

"DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE"

(articolo aggiunto dall'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38)

Reati in tema di tratta di persone

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 228/2003, che ha inserito un nuovo art. 25-quinquies nel D.Lgs. 231/2001, e, successivamente modificati dalla

Legge 38/2006, che ha modificato gli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater ed ha introdotto l'art. 600-quater 1. Più in particolare, si prevede che, in relazione alla commissione dei "Delitti contro la personalità individuale" l'Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-bis (Prostituzione minorile);
- 600-ter (Pornografia minorile);
- 600-quater (Detenzione di materiale pornografico);
- 600-quater 1 (Pornografia virtuale)
- 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600-bis primo comma, 600-ter primo e secondo comma, 600-quinquies, 601 e 602 del c.p., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231).

Si riportano di seguito, le previsioni di reato rilevanti per come novellate per effetto dell'entrata in vigore della Legge 228/2003:

Art. 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"

Chiunque esercita su una persona, anche al fine di sottoporla al prelievo di organi, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p. "Prostituzione minorile"

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164 euro. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art. 600-ter c.p. "Pornografia minorile"

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600-quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico"

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600 quater 1 c.p. - "Pornografia virtuale"

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Art. 601 c.p. "Tratta di persone"

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di

somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 602 c.p. "Acquisto e alienazione di schiavi"

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

1.11. ARTICOLO 25 SEXIES D. LGS. 231/2001

"ABUSI DI MERCATO"

(articolo aggiunto dal comma 3 dell'articolo 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62)

I reati oggetto di analisi (abuso di informazione privilegiate e manipolazione di mercato) sono stati introdotti con l'entrata in vigore della legge 18 aprile 2005 n.62 (Legge Comunitaria 2004, G.U. 27 aprile 2005).

Il recepimento ha determinato:

- da un lato, la sostituzione della parte V, Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 1998 n. 58 definito "abusi di informazioni privilegiate e aggio su strumenti finanziari", comprendente gli artt. da 180 a 187 bis con il Titolo I Bis (artt. da 180 a 187 quaterdecies) rubricato "abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato";
- dall'altro, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società prevista dal D.Lgs. 231/2001 alle nuove fattispecie di reati societari rientranti nel concetto di abuso di mercato.

Da evidenziare che a differenza delle altre ipotesi di reato ex D.lgs.231, l'aumento della sanzione pecuniaria è correlato all'entità del profitto e non individuato in maniera autonoma o in relazione alla sanzione per l'ipotesi base.

Sia l'abuso di informazioni privilegiate sia la manipolazione del mercato, a prescindere da ciò che è indicato nel testo delle rispettive norme, possono essere commessi dai soggetti di cui all'art. 5 del decreto (apicali e sottoposti).

Si riportano di seguito le previsioni di reato:

Art. 184 D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza – "Abuso di informazioni privilegiate"

1. E' punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 20 mila a euro 3 milioni chiunque, essendo in

possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vendo o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b. comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena si applica al comma di cui al 1 a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180 comma 1, lettera a).

Art. 185 D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza – “Manipolazione del mercato”

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

1.12. ARTICOLO 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001

“OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DELLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO”

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589 e 590, comma 3, codice penale), ai fini del presente Modello per “lesione” si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima. Non assume alcuna rilevanza ai nostri fini la lesione lieve o lievissima.

Si configura, invece, un "omicidio" nel momento in cui una condotta violenta produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall'agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

Di seguito si riporta il dettaglio dei reati rilevanti: **Art. 589 c.p. "Omicidio colposo":**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. "Lesioni personali colpose":

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a €

619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. (Art. 583 c.p.)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

1.13. ARTICOLO 25 OCTIES D. LGS. 231/2001

"RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA"*(Recepimento del D. Lgs. 231/07)*

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'Art. 63 del Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n°231 che a sua volta ha introdotto l'art. 25 Octies del D. Lgs. 231/01:

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni."

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Si riportano di seguito le previsioni di reato:

Art. 648–C.P.- Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a milione euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

1.14. ARTICOLO 25 NOVIES D. LGS. 231/2001

**“DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE” –
(articolo aggiunto dall'articolo 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009)**

Da ultimo, il DDL sullo sviluppo inserisce nel Decreto l'art. 25 novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), che estende la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui agli artt.

- 171, comma 1, lett. a bis), L. 633/1941;
- 171, comma 3, L. 633/1941;
- 171 bis, L. 633/1941;
- 171 ter, L. 633/1941;
- 171 septies, L. 633/1941;
- 171 octies, L. 633/1941.

Tali delitti, tutti elencati dalla Legge sul diritto d'autore, sanzionano numerosi comportamenti lesivi di opere dell'ingegno protette; a titolo esemplificativo: immissione su reti telematiche a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno protette o parte di esse, abusiva duplicazione di software a fini di profitto (fattispecie che per la giurisprudenza può concorrere con il reato di ricettazione), abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali, mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione, fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 500 quote; è inoltre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive fino ad un anno.

Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento: Art. 171 Legge n. 633/1941

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1- bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171 bis Legge n. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter Legge n. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

2. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
3. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
4. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
5. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
6. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
7. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
8. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
9. abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
10. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro

15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- b) a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- c) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

- a) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

11. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

12. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- d) Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies Legge n. 633/1941

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies Legge n. 633/1941

- a) Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone

per la fruizione di tale servizio.

- b) La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

1.15. ARTICOLO 25 DECIES D. LGS. 231/2001

"INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA"

(articolo aggiunto dall'articolo 4 della Legge n.116 del 3 Agosto 2009)

L'articolo 4 della legge n.116 del 3 agosto 2009, prevede per il D.Lgs 231/2001 l'introduzione dell'art. 25 novies "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", che estende la responsabilità da reato ai delitti di cui all'articolo:

Art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 500 quote.

1.16. ARTICOLO 25 UNDECIES D. LGS. 231/2001

"REATI AMBIENTALI" – *(articolo aggiunto dall'articolo 2 comma 2 del D.lgs. 7 luglio 2011, n.121)*

Il 7 luglio 2011, è stato definitivamente approvato il D.Lgs. 121/2011 che modifica l'impianto dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, introducendo il nuovo articolo 25-undecies in tema di reati ambientali. In particolare il nuovo D.Lgs. 121/11, pubblicato sulla G.U. il 1° agosto 2011, n. 177, ha recepito la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 800 quote; può essere inoltre prevista la reclusione fino ad 8 anni. Al comma 8 dell'articolo in esame si prevede poi la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 231/2001, nell'ipotesi in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del D.lgs. 152/2006, e all'art. 8 del D.lgs. 202/2007.

Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento:

Art. 727-bis Codice penale: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152: Norme in materia ambientale art. 137 Sanzioni penali:

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente

decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.
5. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
6. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata:

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
3. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
4. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

Art. 257 Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro,

se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (comma 4, secondo periodo)

1. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
2. [Secondo e terzo periodo] Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

3. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279 Sanzioni

1. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Legge 7 febbraio 1992 n. 150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica:

Art. 1

- a) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a €77.468,53 chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni;
- b) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- c) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- d) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- e) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni ed el Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- f) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- g) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
- h) In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da €10.329,14 a €103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a €103.291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del

Regolamento 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da € 10.329,14 a €103.291,38. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 3 bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

Art. 6

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a €103.291,38.

Legge 28 dicembre 1993 n. 549, art. 3, comma 6 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"

Art. 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorit  correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalit  che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo   punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivit  costituente illecito.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202: Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Art. 8 Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

1.17 Art. 25 - quinquiesdecies - Reati tributari [52-quinquies]

Reati tributari [25-quinquies]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis.

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1, 1-bis e 2 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[52-quinquies] Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, del DL 124/2019, convertito con modificazioni con la L. 157/2019.

Reati richiamati dalla norma

Art. 2, commi 1 e 2-bis, DLGS 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Art. 3, DLGS 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

Art. 8, DLGS 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Art. 10, DLGS 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

Art. 11, DLGS 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

Si consideri che l'art. 39 del DL 124/2019, nella versione modificata dalla Legge di conversione 157/2019, ha introdotto modifiche a varie disposizioni del DLGS 74/2000 e tra queste, per ciò che qui interessa, agli artt. 2, 3, 8 e 10.

Si riporta di seguito, per comodità di consultazione, il testo risultante dalla riforma, evidenziando in corsivo le parti modificate o aggiunte.

Art. 2

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da *quattro a otto* anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da *tre a otto* anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da *quattro a otto* anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni

inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10

Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da *tre a sette* anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui

redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

REATI TRANSNAZIONALI

In data 16 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l'ente sono:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43 del 1973) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/01.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a due anni.

Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a due anni. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Il decreto emanato il 21 novembre 2007 di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio ha eliminato tra i reati transnazionali il reato di Riciclaggio (art 648-bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.), che sono stati inclusi nel 25 octies.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

DESCRIZIONE DELL' ISTITUTO

L'Istituto "Leonarda Vaccari", Ente Morale ed Ente Pubblico Non Economico, si occupa dal 1936 della riabilitazione, formazione, integrazione socio-lavorativa delle persone in situazione di handicap.

La mission della struttura è di operare sull'utente disabile attraverso la realizzazione di un progetto globale individualizzato, mirato alle esigenze fisiche e psicologiche della persona con disabilità.

Le diverse attività riabilitative s'integrano con quelle sociali, didattiche e formative e si prefiggono di portare la persona a muoversi, comunicare e relazionarsi efficacemente rispetto al grado di disabilità presentato nel proprio ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale.

L'Istituto "Leonarda Vaccari" si fa carico della persona in situazione di handicap dall'infanzia all'età adulta e per questo ha provveduto anche all'apertura di una Casa Famiglia presso la quale sono state inserite dodici persone adulte con disabilità.

Al momento il numero complessivo di utenti è di circa **300** che usufruiscono dei servizi erogati all'interno dell'Istituto quotidianamente o a giorni alterni a seconda del progetto riabilitativo. Il Centro è in accreditamento provvisorio con il SSR ed ha una autorizzazione per:

- **160 trattamenti ambulatoriali**
- **40 trattamenti domiciliari**
- **90 trattamenti semiresidenziali**
- **28 posti letto residenziali**

Servizi offerti dalla struttura:

RIABILITAZIONE

- **I trattamenti riabilitativi:** si tratta di interventi sanitari di riabilitazione logopedica, riabilitazione neuro-motoria, riabilitazione psicomotoria, riabilitazione cognitiva/neuropsicologica, terapia respiratoria, terapia occupazionale, realizzati utilizzando tutti i metodi ritenuti più adatti ai singoli casi.
- **I laboratori integrati:** all'interno dei sei laboratori adulti con disabilità, supportati dal sostegno di educatori specializzati e assistenti socio-sanitari, svolgono attività educative e socio-ricreative.
- **Il teatro:** il laboratorio di teatro, attraverso la valorizzazione delle potenzialità artistiche presenti in alcuni ragazzi, si propone di organizzare rappresentazioni teatrali che consentano l'espressione dei sentimenti e delle emozioni, anche di coloro solitamente

impossibilitati a comunicare e ad esprimersi.

- **Lo studio d'arte a Trevignano**: uno spazio creativo, espositivo e commerciale all'interno del paese di Trevignano, per favorire l'inclusione sociale della persona disabile.
- **Abilia**: nell'ambito delle prestazioni ambulatoriali autorizzate ma non accreditate l'Istituto eroga attraverso questo servizio prestazioni a favore di utenti paganti in proprio. L'attività di questo servizio è erogata con tariffe a copertura dei costi, in ogni caso eventuali margini verranno utilizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi resi dall'Istituto all'utenza ed al territorio.

LA CASA FAMIGLIA

Nel settembre 2003 è stata costituita una Casa Famiglia, della quale l'Istituto è Ente gestore, che attualmente ospita dodici persone con disabilità. Le persone sono in parte (7) ospitate in virtù dell'accreditamento con Roma Capitale ed in parte (5) paganti in proprio.

Il servizio offerto dalla struttura residenziale si pone l'obiettivo di garantire un'ospitalità stabile sulle 24 ore, tutti i giorni dell'anno, attraverso l'assistenza alle funzioni di base degli ospiti. Gli interventi sono mirati allo sviluppo dell'autonomie personali, delle abilità sociali e delle potenzialità di ogni singolo ospite, promuovendo l'inserimento nel contesto sociale del territorio di riferimento e per mantenere e perseguendo lo scopo di migliorare i rapporti con la famiglia di provenienza

IL CENTRO DI ORIENTAMENTO, COUNSELING E PROGETTI

Gli psicologi che operano all'interno della struttura si occupano:

- di attività di progettazione, mirata alla partecipazione a bandi pubblici per il conseguimento di finanziamenti da utilizzare nell'ambito della formazione (sia delle persone disabili sia del personale sia opera all'interno del settore), dello svolgimento di attività ludico/ricreative: gite, teatro, etc.
- del bilancio di competenze delle persone in situazione di handicap, in modo da rilevarne: abilità, motivazioni, aspettative al lavoro, etc.;
- di effettuare un'azione di matching tra le esigenze della persona diversamente abile e le richieste del mercato del lavoro;
- di seguire step by step il processo di inserimento lavorativo, attraverso un'azione di accompagnamento orientata a sostenere la persona disabile e a supportare il contesto aziendale.

L'AUSILIOTECA

Dal 1996 è in funzione, all'interno dell'Istituto, un **Centro Ausili** denominato "**Ausilioteca di Roma**" socio fondatore del GLIC (Gruppo di Lavoro Interregionale Centri Ausili Elettronici ed Informatici per disabili) che offre, al di fuori del rapporto di accreditamento con la Regione Lazio, quindi privatamente:

Orientamento, ricerca, scelta, prova e addestramento all'uso di ausili informatici ed elettronici per la comunicazione e l'apprendimento e loro possibili adattamenti.

Comunicazione Aumentativa e Alternativa per persone con limitazioni nella partecipazione e nell'uso del linguaggio verbale.

Individuazione delle tecnologie accessibili e/o le strategie necessarie che rappresentano nel momento attuale della storia dell'utente, e in prospettiva, l'ausilio adatto alle sue capacità.

I SOGGIORNI ESTIVI

L' Istituto organizza ogni anno soggiorni estivi della durata di circa 15 giorni in località turistiche, quasi sempre marine, per consentire alle persone con disabilità di fruire di un periodo di vacanza senza ostacoli e barriere. Per lo scopo vengono prevalentemente scelte strutture in località molto frequentate. Nei soggiorni proseguono le attività previste nel progetto riabilitativo individuale con particolare attenzione agli aspetti della ricerca dell'autonomia e dell'integrazione.

LA STRUTTURA

Centro di riabilitazione:	Intervento sanitario e riabilitativo Laboratori protetti Soggiorni estivi Abilia
Formazione:	Laboratori di formazione Laboratori di inserimento lavorativo.
Il Dopo di noi:	Casa Famiglia
Ausilioteca:	Struttura deputata alla valutazione e all'utilizzo di tecnologie innovative per l'apprendimento e la comunicazione.
Attività sociali ludiche e ricreative	- Soggiorni estivi - Attività teatrale integrata - Studio d'arte (Trevignano) - Partecipazioni a Fiere - Partecipazioni a Mostre - Partecipazioni ad eventi sportivi

ACCREDITAMENTI

- ♦ **Accreditamento provvisorio con la Regione Lazio per l'erogazione di prestazioni riabilitative a carico del Servizio Sanitario in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale.** DCA U00348 e smi;
- ♦ **Convenzione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR-USR Lazio)** per il funzionamento all'interno del Centro di una Scuola Elementare Speciale Statale e di una Scuola dell'Infanzia - Prot 972 del 04/04/2017 e successiva proroga del 7/04/2022 n. 0000292;
- ♦ **Accreditamento con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR),** attraverso il portale **Sofia** per la formazione e l'aggiornamento del personale docente della Scuola – n. richiesta 783 01/12/2016;
- ♦ **Accreditamento con la Regione Lazio** per la realizzazione dei progetti di Servizio Civile;
- ♦ **Accreditamento con il Comune di Roma** per la gestione della Casa famiglia in via Podere San Giusto n. 92 - Determ. Dirigenziale n. 3318 del 17/11/03 (e apposita convenzione rinnovata periodicamente da Roma Capitale);
- ♦ **iscrizione nell'elenco Pubblico dei Valutatori dell'Accessibilità per l'Italia digitale (ex Cnipa),** 04.08.2006.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DIREZIONALE DELL' ENTE

Consiglio Direttivo

Sulla base di quanto definito nello Statuto:

- Approva i bilanci
- Amministra il patrimonio dell'Istituto
- Delibera sulle accettazioni delle eredità, lasciti e donazioni
- Stabilisce le norme regolamentari e approva la pianta organica del personale dipendente
- Autorizza il Presidente a stare in giudizio
- Autorizza il Presidente a richiedere e perfezionare fidi con Istituti bancari
- Sovrintende all'andamento generale dell'Istituto
- Delibera le nomine, le sospensioni, i licenziamenti e i provvedimenti disciplinari al personale dipendente.

Presidente

- È il legale rappresentante dell'Istituto
- Definisce, con la collaborazione delle Direzioni, le strategie, gli obiettivi e la politica per la qualità
- Presiede la riunione di riesame del Sistema di Gestione per la Qualità
- Rappresenta l'Istituto nei rapporti con gli Enti esterni anche con riferimento al reperimento di fonti di finanziamento
- Analizza i risultati tecnico-economici dell'Istituto
- È responsabile dell'andamento dell'Istituto nei confronti del Consiglio Direttivo
- Approva il Programma delle Verifiche Ispettive e il Programma di Formazione del Personale.

Segreteria Presidente

- Supporta il Presidente nello svolgimento delle proprie attività
- Effettua attività di segretariato per il Presidente.

Direzione Sanitaria

Direttore Sanitario

- È responsabile dell'organizzazione e della gestione operativa dei servizi della propria Direzione e degli adempimenti previsti dalla normativa in materia
- Presidia le attività relative al processo di approvvigionamento della farmacia
- È responsabile della gestione del personale sanitario destinato all'assistenza (fabbisogno di personale, esigenze di formazione)

- Coordina il personale sanitario
- È responsabile della corretta gestione delle cartelle cliniche
- Valuta e approva le richieste di approvvigionamento avanzate dall'area di propria competenza
- Collabora con l'Assicurazione Qualità alla gestione delle non conformità segnalate dai reparti e alla corretta attuazione delle azioni correttive e preventive implementate
- Evidenzia l'esigenza di ampliare l'organico relativamente al personale medico e paramedico.
- Provvede, di concerto con RAQ e Responsabile Amministrativo agli adempimenti previsti dal "manuale di accreditamento" della Regione Lazio per la verifica ed il mantenimento dei requisiti ulteriori di accreditamento

Amministrazione

Tesoriere

- Controlla gli atti amministrativi
- Ha la responsabilità e il potere di firma degli atti amministrativi insieme al Presidente ed al Responsabile Amministrativo
- Sovrintende alla stesura dei bilanci
- Presenta al Consiglio Direttivo, insieme al Responsabile Amministrativo la relazione al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo
- Supervisiona la gestione amministrativa e fiscale dell'intero Istituto
- Supervisiona la gestione amministrativa del personale dipendente ed altre forme contrattuali
- Relaziona al Presidente ed al Consiglio Direttivo l'andamento finanziario dell'Istituto e pone in essere le delibere di contenuto amministrativo
- Collabora con l'Assicurazione Qualità alla gestione delle non conformità segnalate nella propria area e alla corretta attuazione delle azioni correttive e preventive implementate.

Responsabile Amministrativo

- Gestisce l'area amministrativa, contabile e fiscale dell'Istituto
- Sovrintende la tenuta della contabilità dell'Istituto anche su supporto informatico
- Prepara i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo, di concerto con il Tesoriere
- Prepara gli atti amministrativi per la firma del Presidente e del Tesoriere
- Ha la responsabilità e il potere di firma degli atti amministrativi insieme al Presidente ed al Tesoriere
- Riferisce al Presidente, al Tesoriere ed al Consiglio Direttivo sulla la situazione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto
- Collabora nella gestione dei vari servizi per gli aspetti amministrativi di cui è responsabile

- Interagisce con il Servizio Sanitario per gli aspetti amministrativo-contabili relativi all'attività sanitaria accreditata
- Gestisce il rapporto con la Direzione Sanitaria, il personale medico e riabilitativo per raccordare le esigenze amministrative con quelle cliniche
- Controlla gli aspetti amministrativo-contabile della presa in carico degli utenti, la quantificazione del servizio reso per la retta da applicare ai fini della fatturazione
- Collabora con il Servizio Trasporto utenti per gli aspetti amministrativo-contabili
- Collabora con l'Ufficio del Personale per gli aspetti amministrativo-contabili e adempimenti fiscali
- Interagisce con gli stakeholders istituzionali per tutti gli aspetti amministrativi
- Cura i rapporti con le banche
- Analizza l'attività dell'Istituto per centri di costo
- Coordina il Servizio dei volontari del Servizio Civile
- Individua esigenze di formazione del personale della propria area
- Gestisce e coordina il servizio dei Soggiorni Estivi
- Provvede agli adempimenti previsti dal "manuale di accreditamento", della Regione Lazio per la verifica ed il mantenimento dei requisiti ulteriori di accreditamento, di concerto con RAQ e Direttore Sanitario;

Gestione "sistema qualità"

Responsabile Assicurazione Qualità

- Gestisce e conduce come Rappresentante della Direzione il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015
- È responsabile di tutte le attività necessarie all'attuazione del SGQ
- Verifica che le procedure gestionali e operative siano attuate in maniera efficiente e congruente con la politica della qualità
- Convoca semestralmente, o quando necessario, una riunione per riesaminare il Sistema di Gestione per la Qualità, al fine di assicurare la continua adeguatezza ed efficacia del sistema stesso ai requisiti della norma di riferimento, nonché alla politica e agli obiettivi per la qualità prefissati
- Riferisce al Presidente sull'andamento del SGQ
- Provvede agli adempimenti previsti dal "manuale di accreditamento", della Regione Lazio per la verifica ed il mantenimento dei requisiti ulteriori di accreditamento, di concerto con Responsabile Amministrativo e Direttore Sanitario
- Pianifica con i primi livelli la periodicità delle verifiche ispettive della qualità, in accordo con quanto specificato dal SGQ
- Gestisce le attività di addestramento e formazione del personale sui contenuti ed i significati del SGQ
- È responsabile del miglioramento continuo del SGQ
- È responsabile della gestione delle non conformità rilevate
- Approva e verifica la corretta attuazione delle azioni correttive e preventive implementate.

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Responsabile Sicurezza (D. Lgs. 81/08)

- Provvede all'individuazione e valutazione dei fattori di rischio, all'individuazione delle misure di prevenzione
- Elabora il piano di sicurezza e le procedure di lavoro per le attività a rischio elevato
- Propone il programma di informazione e formazione alla sicurezza, indicandone i contenuti
- Partecipa alle consultazioni in occasione della riunione periodica annuale di prevenzione, presieduta dal datore di lavoro
- Fornisce l'informativa specifica a tutti i lavoratori sui rischi potenziali cui sono esposti nei processi produttivi e sulle misure programmate per eliminarli o ridurli.

Centro Orientamento. Progetti. Formazione

Responsabile Centro Orientamento, Progetti, Formazione

- Effettua attività di supporto psicologico ai pazienti ambulatoriali e del convitto
- Elabora e presenta progetti finanziabili dalla Regione
- Gestisce l'attività di orientamento alla formazione e al lavoro per gli utenti.

Sistemi informatici

Responsabile Sistema Informatico (SI)

- Provvede alla gestione delle apparecchiature HW e SW in dotazione dell'Istituto
- Gestisce tecnicamente i rapporti con i fornitori di beni e servizi informatici
- Provvede alla gestione della rete ed ai rapporti con il servizio di amministrazione di rete.

IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

La struttura e la natura giuridica dell'Ente presuppongono che l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente dell'Istituto siano gli organi preposti a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con l'eventuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Il sistema di deleghe e procure è evidenziato con chiarezza nelle procedure di gestione del sistema qualità ed è stato adeguatamente presentato ai dirigenti, funzionari, dipendenti e collaboratori. Sono state precisamente identificate le attribuzioni di responsabilità, le linee di riporto, l'assegnazione di compiti gestionali ed operativi. L'assetto organizzativo dell'Ente

consente di individuare con precisione i soggetti dotati di specifici poteri e che possono assumere, in nome e per conto dello stesso, obbligazioni verso terzi o svolgere attività che comportino un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione.

La delega

Per "delega" si intende quell'atto interno di attribuzione di poteri, compiti e funzioni. I criteri di attribuzione della delega di funzioni sono in linea con i modelli previsti dalla giurisprudenza e dal nuovo Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro (art. 16 D.Lgs. 81/2008), secondo i quali:

- a) la delega deve risultare da atto scritto;
- b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) il delegato deve essere dotato dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, qualora necessario;
- e) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;
- f) alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante, in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La procura

Per "procura" si intende il negozio giuridico unilaterale con cui l'Ente attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. I principi del Decreto prevedono un sistema di procure e poteri di firma, atti a garantire una gestione efficiente, affidabile e trasparente, anche nei confronti dei terzi. I criteri di assegnazione delle procure sono i seguenti:

- ☐ le procure generali vengono generalmente conferite dal Consiglio Direttivo al Presidente, il quale necessita, per lo svolgimento della sua funzione, di poteri di rappresentanza dell'Ente, coerentemente con il potere di gestione attribuito al titolare attraverso la delega;
- ☐ le procure speciali descrivono l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti del potere di firma e/o di spesa;

le procure sono aggiornate tempestivamente in caso di eventi che rendono il delegato incompatibile con la prosecuzione del mandato (assunzione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento ad altri incarichi operativi, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

Modalità di conferimento ed esercizio di deleghe e procure

Considerata la necessità di rendere efficiente e snelli i processi gestionali, il Consiglio Direttivo e/o il Presidente conferiscono ai dirigenti o funzionari poteri specifici per categorie di atti:

- ☐ poteri da esercitarsi con firma singola riguardano quegli atti che rientrano nelle mansioni tipiche del funzionario, il cui esercizio, nei limiti del valore assegnato in procura, costituisce un dovere per il delegato;
- ☐ i poteri da esercitarsi con firma abbinata a quella di altro procuratore/delegato abilitato a compiere i medesimi atti e riguardano la movimentazione di denaro.

Ciascun funzionario può decidere, sotto la propria esclusiva responsabilità, di conferire deleghe

per singoli atti specifici a propri collaboratori, ai quali impartirà precise istruzioni e sui quali eserciterà la vigilanza ed il controllo.

L’ Ente prevede un flusso informativo nei confronti di tutte le funzioni interessate, incluso l’OdV, volto a segnalare tempestivamente attribuzioni di poteri e dei relativi cambiamenti. L’ Istituto prevede altresì, nelle procedure di gestione della qualità, la separazione e l’indipendenza funzionale tra coloro che assumono le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa la corretta gestione delle risorse finanziarie impiegate. Il relativo processo decisionale è sempre verificabile.

DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello Organizzativo dell’Istituto “Leonarda Vaccari” è destinato a tutti quanti operino a qualsiasi titolo o ragione in nome e per conto dello stesso, a prescindere dalla tipologia di rapporto instaurato.

In particolare, il Modello si applica a coloro che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o vigilanza sull’ operato dell’Istituto;
- sono soggetti alla direzione, al coordinamento o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto sopra;
- pur essendo esterni all’Istituto abbiano accettato il contenuto del modello e gli effetti in virtù di specifiche clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività cui gli stessi sono preposti.

STRUTTURA DEL M.O.G. D. Lgs. 231/01

Il MOG dell’ Istituto “Leonarda Vaccari” è costituito da:

- una parte generale nella quale, oltre all’ indice ed al glossario, sono elencati i reati presupposto;
- una parte speciale, nella quale viene evidenziata una sommaria descrizione dell’Istituto, con indicazione delle attribuzioni di cariche e figure professionali con incarichi di responsabilità ed il sistema di deleghe e procure. Nella parte speciale è descritta la mappatura dei reati, costituita da un prospetto sintetico delle aree in cui, per lo scopo, è stato suddiviso l’Istituto, con indicazione del grado di rischio e delle attività “sensibili” rispetto ad ognuno dei reati processati, ed un prospetto per ogni singola area, nel quale è evidenziata, in aggiunta rispetto al prospetto sintetico, una colonna con l’ indicazione delle procedure “esimenti”. Viene poi trattata la composizione dell’Odv, le modalità di inoltro di segnalazioni a quest’ ultimo, il piano di formazione specifico per il modello ed infine il sistema sanzionatorio.

INTRODUZIONE ALL' ANALISI DEI RISCHI

Nell'implementazione del Modello è stato necessario, in via preliminare, suddividere ed individuare le aree che, potenzialmente, potrebbero integrare i reati previsti dal Decreto ("Aree sensibili").

All' interno di ogni area "sensibile" sono state poi indicate le principali attività specifiche nelle quali può presentarsi un maggiore rischio di commettere i reati previsti dal Decreto. Nell'ambito di tali attività sono stati elaborati prospetti analitici per ogni singola area nella quale vengono evidenziate le procedure "esimenti", costituite da un rimando a quanto previsto dal Codice Etico, dal sistema di Gestione della Qualità, dal DPS e dal DVR, e dal Manuale di Autocontrollo HACCP. Laddove le indicazioni contenute nei suddetti documenti siano state giudicate non sufficienti a contenere il rischio, sono state elaborate delle e procedure specifiche ad integrazione di quelle già presenti, diversificate in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire.

INDIVIDUAZIONE DEI REATI POTENZIALI

Dall' analisi delle attività specifiche in relazione ai reati potenziali è emerso che le aree nelle quali vi è maggior frequenza di rischio, grado alto e medio, di compimento di reati sono:

- Direzione Amministrativa, Contabilità e Bilancio
- Servizi informatici
- Servizio erogazione prestazioni riabilitative
- Consulenti

Le tipologie con maggior rischio di essere commessi (grado alto e medio):

- ✓ Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico
- ✓ Truffa aggravata in danno dello Stato o altro ente pubblico
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico
- ✓ Corruzione tra privati
- ✓ Falsità in documento informatico con validità probatoria
- ✓ Danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici
- ✓ Lesioni personali colpose

INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE DI PREVENZIONE

Le procedure implementate per la prevenzione dei reati-presupposto, vanno ad integrare, laddove necessario le regole e i principi di carattere generale da rispettare nello svolgimento dell'attività di propria competenza, già previste nel codice etico CEC_00, allegato al presente.

Le procedure speciali sono state predisposte a seguito della mappatura delle "attività a rischio" oggetto del sistema organizzativo e gestionale dell'Istituto, e l'incrocio con le procedure già presenti nei seguenti documenti:

- Manuali di gestione sistema qualità
- Documento di Valutazione dei rischi
- Procedure GDPR 679/16
- Manuale di autocontrollo HACCP;
- PARM e PAICA

ne deriva che le procedure esimenti sono costituite da quanto contenuto nel Codice Etico, nei documenti sopra elencati e nelle procedure speciali evidenziate all'interno del presente documento.

La Mappatura dei reati

Ambito	Reato	Articolo	Area											
			Direzione Amministrativa-Contabilità e bilancio	Gestione Acquisti e fornitori	Gestione incassi	Gestione progetti	Gestione risorse umane	Sicurezza lavoro (81/08)	Sistemi Informatici	Gestione utenti e fatturazione ASL	manutenzione impianti, attrezzature ed apparecchiature	Servizio erogazione prestazioni riabilitative	Ditte in appalto	Consulenti
Rapporti con PA	Malversazione a danno dello Stato o altro ente pubblico	316 bis c.p.	M			M								
	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	320 c.p.			B	B				A				
	Istigazione alla corruzione	322 c.p.			B	B				A				
	Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico	640 comma 2 n.1 c.p.	M		M	A	M			A		A		M
	Truffa aggravata in danno dello Stato o altro ente pubblico	640 bis c.p.	M		M	A				A		A		M
	Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico	640 ter c.p.			M	M			B	A		A		NR
Reati societari	False comunicazioni sociali	2621 c.c. 2622 c.c.	A											
	Impedito controllo	2625 c.c.	A											
	Illecite operazioni su azioni o quote sociali	2628 c.c.	M											
	Formazione fittizia del capitale	2632 c.c.	A											
	Operazioni in pregiudizio dei creditori	2629 c.c.	A											
	Corruzione tra privati	2635 c.c.		M	M	M	M	B		M		M		M
	Illecita influenza sull'assemblea	2636 c.c.	B											
	Ostacolo all'esercizio autorità pubblica di vigilanza	2638 c.c.	A											

Ambito	Reato	Articolo	Area											
			Direzione Amministrativa-Contabilità e bilancio	Gestione Acquisti e fornitori	Gestione incassi	Gestione progetti	Gestione risorse umane	Sicurezza lavoro (81/08)	Sistemi Informatici	Gestione utenti e fatturazione ASL	manutenzione impianti, attrezzature ed apparecchiature	Servizio erogazione prestazioni riabilitative	Ditte in appalto	Consulenti
Sicurezza lavoro	Omicidio colposo	589 c.p.						B			B	B	B	B
	Lesioni personali colpose	590 c.p.						A			M	A	M	M
Impiego beni di provenienza illecita	Ricettazione	648 c.p.		M					M					
Delitti contro personalità individuale	Pornografia minorile	600 bis c.2 ter c.p.							M			M		M
	Detenzione materiale pornografico - Pornografia virtuale	600 quater c.p.	B	B	B	B	B	B	A	B	B	M		M
	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	12 c. 3,3bis, 3 ter, 5, 12bis D.Lgs 286/98					M						M	
Dichiarazioni mendaci	Induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci	377 bis c.p.	B	B	B	B	M	B	B	B				B
Delitti informatici	Falsità in documento informatico pubblico con validità probatoria	491 bis c.p.	M	M	M	M	M	B	M	A		M		M
	Acc. abusivo a sistema informatico	615 ter c.p.				M			A			M	M	M
	Detenzione e diffusione abusiva codici accesso	615 quater c.p.	M			B	B		A			A	M	M
	Intercettazione abusiva di comunicazioni informatiche o telematiche	617 quater c.p.							A				M	M

Ambito	Reato	Articolo	Area											
			Direzione Amministrativa-Contabilità e bilancio	Gestione Acquisti e fornitori	Gestione incassi	Gestione progetti	Gestione risorse umane	Sicurezza lavoro (81/08)	Sistemi Informatici	Gestione utenti e fatturazione ASL	manutenzione impianti, attrezzature ed apparecchiature	Servizio erogazione prestazioni riabilitative	Ditte in appalto	Consulenti
Delitti informatici	Danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici	635 bis c.p.	M	M	M	B	B		A	B		M	M	M
	Danneggiamento informazione dati, programmi informatici dello Stato o altro ente pubblico	635 ter c.p.			B	B	B		B	B		B		
	Danneggiamento sistemi informatici o telematici e di pubblica utilità	635 quater e quinquies c.p.			B	B	B		B	B		B		B
Falsità in monete e valori di bollo	Spendita di monete false ricevute in buona fede	457 c.p.	M											
	Uso di valori bollo contraffatti o alterati	459 - 464 c.p.	B											
Diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta	171, l. 633/1941							A			B		B
	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi informatici	171-bis l. 633/1941					B		A					B
	Riproduzione di banca dati	171-bis l. 633/1941	B				B		A			B		B
	Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno	171-ter l. 633/1941	B				B		A			M		M
Reati ambientali	Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi	art. 256 Dlgs 3/04/2006 n. 152		M								A	M	
Impiego di lavoratori irregolari	Impiego di lavoratori irregolari	22, c. 12bis D.Lgs 286/98					A						M	

- **A** = rischio alto alta possibilità che avvenga la commissione del reato;
 - **M** = rischio medio media possibilità che avvenga la commissione del reato
 - **B** = rischio basso bassa possibilità che avvenga la commissione del reato
- Vuote** = non realizzabile è valutata nulla la possibilità di commissione del reato.

AMBITO	REATO	FUNZIONE E GRADO DI RISCHIO	INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' SPECIFICHE A RISCHIO	PROCEDURE ESIMENTI
		Direzione Amministrativa-Contab.e bilancio		
Rapporti con PA	Malversazione a danno dello Stato o altro ente pubblico	M	Attività di rendicontazione di progetti e di finanziamenti specifici. Attività di autorizzazione delle spese.	PROCEDURE DI GEST. PARAG. 1.1
	Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico	M	Attività di rendicontazione di progetti e di finanziamenti specifici	
	Truffa aggravata in danno dello Stato o altro ente pubblico	M	Attività di rendicontazione di progetti e di finanziamenti specifici	
Reati societari	False comunicazioni sociali	A	attività di elaborazione del bilancio d' esercizio	PROCEDURE DI GEST. PARAG. 2.1
	Impedito controllo	A	ricezione di atti da Istituzioni e organismi esterni aventi rilevante influenze sull' andamento gestionale	
	Formazione fittizia del capitale	A	attività di elaborazione del bilancio d' esercizio	
	Operazioni in pregiudizio dei creditori	A	attività di elaborazione del bilancio d' esercizio	
	Illecita influenza sull'assemblea	B	Attività di relazione al Consiglio Direttivo	
	Ostacolo all'esercizio autorità pubblica di vigilanza	A	Attività di relazione al Consiglio Direttivo	
delitti contro la personalità individuale	Detenzione materiale pornografico - Pornografia virtuale	B	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST. PARAG. 3.1
Dichiarazioni mendaci	Induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci	B	attività complessiva della Direzione	CODICE ETICO
Delitti informatici	Falsità in documento informatico pubblico con validità probatoria	M	tutte le attività che comportano l' invio di documenti sui quali viene apposta la firma di un responsabile	PROCEDURE DI GEST. PARAG. 3.1
	Detenzione e diffusione abusiva codici accesso	M	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST. PARAG. 3.1
	Danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici	M	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST. PARAG. 3.1
Falsità in monete e valori di bollo	Spendita di monete false ricevute in buona fede	M	riscossione di contributi in contanti e relativo utilizzo	PROCEDURE DI GEST. PARAG. 4.1
	Uso di valori bollo contraffatti o alterati	B	acquisto ed utilizzo di valori bollati	PROCEDURE DI GEST. PARAG. 4.1
delitti in materia di violazione diritti di autore	Riproduzione di banca dati	B	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST. PARAG. 3.1-DPS
	Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno	B	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST. PARAG. 3.1-DPS

AMBITO	REATO	FUNZIONE E GRADO DI RISCHIO	INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' SPECIFICHE A RISCHIO	PROCEDURE ESIMENTI
		Gestione Acquisti e fornitori		
corruzione e concussione	Corruzione tra privati	M	procedure di acquisto materiali e servizi. Ricezione dei materiali	PROCEDURA GESTIONALE ACQUISTI QUALITA' PRG_08_04 E CODICE ETICO
Impiego beni di provenienza illecita	Ricettazione	M	procedure di acquisto materiali e servizi. Ricezione dei materiali	PROCEDURA GESTIONALE ACQUISTI QUALITA' PRG_08_04
delitti contro la personalità individuale	Detenzione materiale pornografico - Pornografia virtuale	B	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GESTIONE PARAG. 3.1
Delitti informatici	Falsità in documento informatico pubblico con validità probatoria	M	tutte le attività che comportano l' invio di documenti sui quali viene apposta la firma di un responsabile	PROCEDURE DI GESTIONE PARAG. 3.1
	Danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici	M	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GESTIONE PARAG. 3.1
reati ambientali	Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi	M	ricezione e conservazione di materiali potenzialmente nocivi (toner, farmaci)	DVR E PROCEDURA QUALITA' – Gestione del Servizio di Degenza - PRG_05_07

AMBITO	REATO	FUNZIONE E GRADO DI RISCHIO	INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' SPECIFICHE A RISCHIO	PROCEDURE DI GESTIONE
		Gestione incassi		
rapporti con PA	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	B	Procedure di riscossione di contributi e finanziamenti pubblici	CODICE ETICO E PROCEDURE DI GESTIONE PARAGR. 1.1
	Istigazione alla corruzione	B	Procedure di riscossione di contributi e finanziamenti pubblici	CODICE ETICO E PROCEDURE DI GESTIONE PARAGR. 1.1
	Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico	M	Procedure di riscossione di contributi e finanziamenti pubblici	PROCEDURE DI GESTIONE PARAGR. 1.1
	Truffa aggravata in danno dello Stato o altro ente pubblico	M	Procedure di riscossione di contributi e finanziamenti pubblici	
	Frude informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico	M	Procedure di riscossione di contributi e finanziamenti pubblici	
corruzione e concussione	Corruzione tra privati	M	Riscossione contributi da privati	PROCEDURA GESTIONALE ACQUISTI QUALITA' PRG_08_04 E CODICE ETICO
delitti contro la personalità individuale	Detenzione materiale pornografico - Pornografia virtuale	B	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GESTIONE PARAGR. 3.1
Delitti informatici	Falsità in documento informatico pubblico con validità probatoria	M	tutte le attività che comportano l' invio di documenti sui quali viene apposta la firma di un responsabile	PROCEDURE DI GESTIONE PARAGR. 3.1
	Danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici	M	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GESTIONE PARAGR. 3.1
	Danneggiamento informazione dati, programmi informatici dello Stato o altro ente pubblico	B	utilizzo dei sistemi informatici su portale di altro Ente pubblico o Stato	PROCEDURE DI GESTIONE PARAGR. 3.1
	Danneggiamento sistemi informatici o telematici e di pubblica utilità	B	utilizzo dei sistemi informatici su portale di altro Ente pubblico o Stato	PROCEDURE DI GESTIONE PARAGR. 3.1

AMBITO	REATO	FUNZIONE E GRADO DI RISCHIO	INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' SPECIFICHE A RISCHIO	PROCEDURE DI GESTIONE
		Gestione risorse umane		
rapporti con PA	Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico	M	Comunicazioni inerenti la gestione del personale ai vari Enti previdenziali	CODICE ETICO 3.6, 3.7 , 3.8
	Corruzione tra privati	M	procedure di assunzione. Processo di quantificazione delle retribuzioni. Controllo della congruità degli addebiti di servizi assistenziali in appalto	PROCEDURA QUALITA' RISORSE UMANE PARAGR. 6.
	Detenzione materiale pornografico - Pornografia virtuale	B	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GESTIONE PARAG. 3.1
Dichiarazioni mendaci	Induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci	M	Processo di quantificazione delle retribuzioni. Controllo della congruità degli addebiti di servizi assistenziali in appalto. Controllo della correttezza dei dipendenti ed applicazione del sistema sanzionatorio	PROCEDURA QUALITA' RISORSE UMANE PARAGR. 6.
Delitti informatici	Falsità in documento informatico pubblico con validità probatoria	M	Comunicazioni inerenti la gestione del personale ai vari Enti previdenziali e agli altri Enti pubblici per materie inerenti il lavoro	PROCEDURE DI GESTIONE PARAG. 3.1
	Detenzione e diffusione abusiva codici accesso	B	utilizzo dei sistemi informatici su portale di altro Ente pubblico o Stato	PROCEDURE DI GESTIONE PARAG. 3.1
	Danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici	B	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GESTIONE PARAG. 3.1
	Danneggiamento informazione dati, programmi informatici dello Stato o altro ente pubblico	B	utilizzo dei sistemi informatici anche su portale di altro Ente pubblico o Stato	PROCEDURE DI GESTIONE PARAG. 3.1
	Danneggiamento sistemi informatici o telematici e di pubblica utilità	B	utilizzo dei sistemi informatici su portale di altro Ente pubblico o Stato	PROCEDURE DI GESTIONE PARAG. 3.1
delitti in materia di violazione diritti di autore	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi informatici	B	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GESTIONE PARAG. 3.1-DPS
	Riproduzione di banca dati	B	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GESTIONE PARAG. 3.1-DPS
	Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno	B	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GESTIONE PARAG. 3.1-DPS
Impiego di lavoratori irregolari	Impiego di lavoratori irregolari	A	procedure di assunzione	PROCEDURA QUALITA' RISORSE UMANE PARAGR. 6.

AMBITO	REATO	FUNZIONE E GRADO DI RISCHIO	INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' SPECIFICHE A RISCHIO	PROCEDURE DI GESTIONE
		Sicurezza lavoro (81/08)		
corruzione e concussione	Corruzione tra privati	B	Attività di verifica periodica del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	CODICE ETICO-DVR
Sicurezza lavoro	Omicidio colposo	B	stesura del DVR. Attività di verifica periodica del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	DVR
	Lesioni personali colpose	A	stesura del DVR. Attività di verifica periodica del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	DVR
delitti contro la personalità individuale	Detenzione materiale pornografico - Pornografia virtuale	B	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GESTIONE PARAG. 3.1
Dichiarazioni mendaci	Induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci	B	Attività di verifica periodica del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	CODICE ETICO-DVR
Delitti informatici	Falsità in documento informatico pubblico con validità probatoria	B	Comunicazioni alle autorità preposte al controllo in materia di sicurezza sul lavoro	PROCEDURE DI GESTIONE PARAG. 3.1

AMBITO	REATO	FUNZIONE E GRADO DI RISCHIO	INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' SPECIFICHE A RISCHIO	PROCEDURE ESIMENTI
		Sistemi Informatici		
rapporti con PA	Frude informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico	B	utilizzo dei sistemi informatici su portale di altro Ente pubblico o Stato	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1- CODICE ETICO
Impiego beni di provenienza illecita	Ricettazione	M	procedure di acquisto Hardware	PROCEDURA QUALITA' ACQUISTI PRG_08_04 E CODICE ETICO
Delitti contro personalità individuale	Pornografia minorile	M	utilizzo e manutenzione dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1
	Detenzione materiale pornografico - Pornografia virtuale	A	utilizzo e manutenzione dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1
Dichiarazioni mendaci	Induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci	B	procedure di acquisto Hardware utilizzo e manutenzione dei sistemi informatici	PROCEDURA QUALITA' ACQUISTI PRG_08_04 E CODICE ETICO
Delitti informatici	Falsità in documento informatico pubblico con validità probatoria	M	Elaborazione ed invio di documenti firmati da un responsabile	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1
	Acc. abusivo a sistema informatico	A	utilizzo e manutenzione dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1
	Detenzione e diffusione abusiva codici accesso	A	utilizzo e manutenzione dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1
	Intercettazione abusiva di comunicazioni informatiche o telem	A	utilizzo e manutenzione dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1
	Danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici	A	utilizzo e manutenzione dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1
	Danneggiamento informazione dati, programmi informatici dello Stato o altro ente pubblico	B	utilizzo dei sistemi informatici su portale di altro Ente pubblico o Stato	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1
	Danneggiamento sistemi informatici o telematici e di pubblica utilità	B	utilizzo dei sistemi informatici su portale di altro Ente pubblico o Stato	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1
delitti in materia di violazione diritti di autore	Messa a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta	A	utilizzo e manutenzione dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1- DPS
	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi informatici	A	utilizzo e manutenzione dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1- DPS
	Riproduzione di banca dati	A	utilizzo e manutenzione dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1- DPS
	Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno	A	utilizzo e manutenzione dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1- DPS

AMBITO	REATO	FUNZIONE E GRADO di RISCHIO	INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' SPECIFICHE A RISCHIO	PROCEDURE ESIMENTI
		Gestione utenti e fatturazione ASL		
rapporti con PA	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	A	Attività di rendicontazione delle prestazioni riabilitative finalizzata ad ottenere la certificazione da parte delle autorità preposte al controllo	CODICE ETICO-PROCEDURE DI GEST.PAR.1.2
	Istigazione alla corruzione	A	Attività di rendicontazione delle prestazioni riabilitative finalizzata ad ottenere la certificazione da parte delle autorità preposte al controllo	CODICE ETICO-PROCEDURE DI GEST.PAR.1.2
	Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico	A	Fase di quantificazione delle prestazioni riabilitative per la fatturazione. Attività di rendicontazione delle prestazioni riabilitative finalizzata ad ottenere la certificazione da parte delle autorità preposte al controllo	CODICE ETICO-PROCEDURE DI GEST.PAR.1.2
	Truffa aggravata in danno dello Stato o altro ente pubblico	A	Fase di quantificazione delle prestazioni riabilitative per la fatturazione. Attività di rendicontazione delle prestazioni riabilitative finalizzata ad ottenere la certificazione da parte delle autorità preposte al controllo	CODICE ETICO-PROCEDURE DI GEST.PAR.1.2
	Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico	A	Attività di rendicontazione delle prestazioni riabilitative finalizzata ad ottenere la certificazione da parte delle autorità preposte al controllo. Immissione delle fatture sul portale dedicato della Regione Lazio	PROCEDURE DI GEST.PAR.1.2
	Corruzione tra privati	M	Fase di quantificazione delle prestazioni riabilitative per la fatturazione, con riferimento all'apposizione delle firme attestanti le giornate di presa in carico nell'attività ambulatoriale	CODICE ETICO-PROCEDURE DI GEST.PAR.1.2
	Detenzione materiale pornografico - Pornografia virtuale	B	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST.PAR 3.1
Dichiarazioni mendaci	Induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci	B	Fase di quantificazione delle prestazioni riabilitative per la fatturazione, con riferimento all'apposizione delle firme attestanti le giornate di presa in carico nell'attività ambulatoriale	CODICE ETICO-PROCEDURE DI GEST.PARAGR.1.2
Delitti informatici	Falsità in documento informatico pubblico con validità probatoria	A	Attività di rendicontazione delle prestazioni riabilitative finalizzata ad ottenere la certificazione da parte delle autorità preposte al controllo. Immissione delle fatture sul portale dedicato della Regione Lazio	PROCEDURE DI GEST.PAR. 1.2
	Danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici	B	utilizzo dei sistemi informatici	DPS
	Danneggiamento informazione dati, programmi informatici dello Stato o altro ente pubblico	B	utilizzo dei sistemi informatici su portale di altro Ente pubblico o Stato	PROCEDURE DI GEST.PAR. 3.1
	Danneggiamento sistemi informatici o telematici e di pubblica utilità	B	utilizzo dei sistemi informatici su portale di altro Ente pubblico o Stato	PROCEDURE DI GEST.PAR. 3.1

AMBITO	REATO	FUNZIONE E GRADO DI RISCHIO	INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' SPECIFICHE A RISCHIO	PROCEDURE ESIMENTI
		manutenzione impianti, attrezzature ed apparecchiature		
Sicurezza lavoro	Omicidio colposo	B	attività di manutenzione dell' edificio e degli impianti	DVR
	Lesioni personali colpose	M	attività di manutenzione dell' edificio e degli impianti	DVR
delitti contro la personalità individuale	Detenzione materiale pornografico - Pornografia virtuale	B	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1

AMBITO	REATO	FUNZIONE E GRADO DI RISCHIO	INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' SPECIFICHE A RISCHIO	PROCEDURE ESIMENTI
		Servizio erogazione prestazioni riabilitative		
rapporti con PA	Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico	A	Fase di quantificazione delle prestazioni riabilitative per la fatturazione. Accettazione degli utenti	CODICE ETICO-PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 1.2
	Truffa aggravata in danno dello Stato o altro ente pubblico	A	Fase di quantificazione delle prestazioni riabilitative per la fatturazione. Accettazione degli utenti	CODICE ETICO-PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 1.2
	Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico	A	Invio telematico dei progetti	CODICE ETICO-PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Corruzione tra privati	M	Fase di quantificazione delle prestazioni riabilitative per la fatturazione, con riferimento all'apposizione delle firme attestanti le giornate di presa in carico nell'attività ambulatoriale. Accettazione degli utenti	CODICE ETICO-PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 1.2
Sicurezza lavoro	Omicidio colposo	B	tutte le attività riabilitative	DVR
	Lesioni personali colpose	A	tutte le attività riabilitative	DVR
Delitti contro personalità individuale	Pornografia minorile	M	utilizzo dei sistemi informatici. Erogazione delle prestazioni riabilitative a minori	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Detenzione materiale pornografico - Pornografia virtuale	M	utilizzo dei sistemi informatici.	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
Delitti informatici	Falsità in documento informatico pubblico con validità probatoria	M	Invio telematico dei progetti	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Acc. abusivo a sistema informatico	M	utilizzo dei sistemi informatici.	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Detenzione e diffusione abusiva codici accesso	A	utilizzo dei sistemi informatici.	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici	M	utilizzo dei sistemi informatici.	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Danneggiamento informazione dati, programmi informatici dello Stato o altro ente pubblico	B	utilizzo dei sistemi informatici su portale di altro Ente pubblico o Stato	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Danneggiamento sistemi informatici o telematici e di pubblica utilità	B	utilizzo dei sistemi informatici su portale di altro Ente pubblico o Stato	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
Diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta	B	utilizzo dei sistemi informatici. Utilizzo dei testi per le valutazioni	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Riproduzione di banca dati	B	utilizzo dei sistemi informatici.	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno	M	utilizzo dei sistemi informatici. Utilizzo dei testi per le valutazioni	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi	A	stoccaggio temporaneo dei rifiuti potenzialmente pericolosi(pannoloni usati, siringhe ecc.)	DVR

AMBITO	REATO	FUNZIONE E GRADO DI RISCHIO	INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' SPECIFICHE A RISCHIO	PROCEDURE DI GESTIONE
		Ditte in appalto		
Sicurezza lavoro	Omicidio colposo	B	pulizia e sanificazione ambienti. Erogazione del servizio assistenziale ed educativo, preparazione dei pasti	DVR
	Lesioni personali colpose	M	pulizia e sanificazione ambienti. Erogazione del servizio assistenziale ed educativo, preparazione dei pasti	DVR- Manuale di autocontrollo HACCP
Delitti informatici	Acc. abusivo a sistema informatico	M	manutenzione del server	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1
	Detenzione e diffusione abusiva codici accesso	M	manutenzione del server	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1
	Intercettazione abusiva di comunicazioni informatiche o telem	M	manutenzione del server	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1
	Danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici	M	manutenzione del server	PROCEDURE DI GEST.PARAG. 3.1
	Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi	M	manutenzione hardware. Preparazione dei pasti.Erogazione del servizio assistenziale ed educativo	CONTRATTI E DVR
Impiego di lavoratori irregolari	Impiego di lavoratori irregolari	M	tutte le attività appaltate	CONTRATTI E DUVRI

AMBITO	REATO	FUNZIONE E GRADO DI RISCHIO	INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' SPECIFICHE A RISCHIO	PROCEDURE DI GESTIONE
		CONSULENTI		
rapporti con PA	Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico	M	fase di elaborazione dei progetti riabilitativi. Fase di quantificazione delle prestazioni riabilitative per la fatturazione, con riferimento all'apposizione delle firme attestanti le giornate di presa in carico di utenti in regime ambulatoriale. Gestione paghe e contributi	CODICE ETICO PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 1.2
	Truffa aggravata in danno dello Stato o altro ente pubblico	M	fase di elaborazione dei progetti riabilitativi. Fase di quantificazione delle prestazioni riabilitative per la fatturazione, con riferimento all'apposizione delle firme attestanti le giornate di presa in carico di utenti in regime ambulatoriale. Gestione paghe e contributi	CODICE ETICO- PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 1.2
	Corruzione tra privati	M	Accettazione e presa in carico degli utenti	CODICE ETICO- PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 1.2
Sicurezza lavoro	Omicidio colposo	B	erogazione del servizio riabilitativo. Servizio infermieristico e servizio medico con riferimento all'assistenza clinica nel reparto residenziale	DVR
	Lesioni personali colpose	M	erogazione del servizio riabilitativo. Servizio infermieristico e servizio medico con riferimento all'assistenza clinica nel reparto residenziale	DVR
Delitti contro personalità individuale	Pornografia minorile	M	erogazione del servizio riabilitativo	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Detenzione materiale pornografico - Pornografia virtuale	M	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
Dichiarazioni mendaci	Induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci	B	Fase di quantificazione delle prestazioni riabilitative per la fatturazione, con specifico riferimento all'apposizione delle firme attestanti le giornate di presa in carico nell'attività ambulatoriale	CODICE ETICO- PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 1.2
Delitti informatici	Falsità in documento informatico pubblico con validità probatoria	M	elaborazione del progetto individuale. Gestione paghe e contributi	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Acc. abusivo a sistema informatico	M	erogazione del servizio riabilitativo, elaborazione del progetto individuale.utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Detenzione e diffusione abusiva codici accesso	M	erogazione del servizio riabilitativo, elaborazione del progetto individuale.utilizzo dei sistemi informatici in genere	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Intercettazione abusiva di comunicazioni informatiche o telematiche	M	attività di manutenzione dei software in rete. utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici	M	erogazione del servizio riabilitativo, elaborazione del progetto individuale attività di manutenzione dei software in rete	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
Diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta	B	utilizzo dei sistemi informatici. Utilizzo dei testi per le valutazioni	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi informatici	B	utilizzo dei sistemi informatici. Utilizzo dei testi per le valutazioni	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Riproduzione di banca dati	B	utilizzo dei sistemi informatici	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.1
	Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno	M	utilizzo dei sistemi informatici. Utilizzo dei testi per le valutazioni	PROCEDURE DI GEST.PARAGR. 3.2

Procedure esimenti

(ad integrazione di quanto già previsto dal Codice Etico, dalle Procedure di Gestione del Sistema Qualità, dal DVR, dal DPS e Manuale di Autocontrollo Sistema HACCP)

1. **Movimentazione risorse finanziarie**: tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o impegno di risorse finanziarie devono avere una causale espressa e verificabile, coerente con le finalità dell'Ente e del finanziamento ricevuto in caso di contributi specifici, inoltre le stesse dovranno essere documentate e registrate contabilmente, con mezzi informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il relativo processo decisionale deve seguire le procedure previste dal sistema "qualità" e per nessuna ragione è consentito che i fondi dell'Ente e la relativa movimentazione possano essere non registrati; tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria (incassi e pagamenti) devono essere eseguite mediante l'utilizzo di conti correnti bancari intestati all' Istituto. In particolare, i pagamenti e le riscossioni dovranno seguire l'iter sotto descritto:
 - le movimentazioni finanziarie ordinarie dovranno essere effettuate attraverso la Banca che svolge la funzione di Istituto Cassiere, per mezzo di ordinativi di pagamento ed incasso (mandati e reversali) avallati dalla firma del Presidente e di uno tra i due restanti procuratori con firma preventivamente depositata presso l'istituto bancario (Tesoriere e Responsabile Amministrativo).
 - In caso si verifichi la necessità di effettuare pagamenti e/o riscossioni urgenti verrà utilizzato il canale telematico, previa autorizzazione scritta del Presidente e di uno dei restanti procuratori;
 - i pagamenti e le riscossioni connessi alla gestione della Casa Famiglia attraverso il conto corrente dedicato con il canale telematico, previa autorizzazione del Presidente o emissione di assegni firmati dal Presidente stesso;

I costi sostenuti per la realizzazione di progetti dovranno essere coerenti con le schede finanziarie approvate e sull' originale dei documenti di spesa dovrà essere apposta la dicitura "spesa sostenuta per la realizzazione del progetto...".

2. **Fatturazione delle prestazioni**

iter:

- Una volta esperita la fase di accettazione del paziente, secondo quanto previsto dalle procedure qualità (Procedura Operativa– Erogazione e Controllo del Servizio di Riabilitazione Globale –PRO_01_07), l'equipe, ottenuta l'autorizzazione al trattamento da parte delle AASSLL , in accordo con le vigenti normative Regionali (vedi Procedura Gestionale - Gestione del Servizio di Riabilitazione Globale - PRG_04_03), elabora il progetto in tempo utile per consentire la trasmissione al servizio informativo SIAR, entro un mese dall' inizio del trattamento. La fase di elaborazione comporta automaticamente la registrazione del progetto nel software dedicato, denominato "4handy", al quale hanno accesso i vari operatori coinvolti nel processo, ivi compresa l'Amministrazione, limitatamente agli aspetti rilevanti per la

fatturazione delle prestazioni;

- La segreteria sanitaria provvede all' invio del progetto in via telematica al SIAR ed in cartaceo alle AASSLL di residenza dell'utente;
- Nella rilevazione delle presenze sono coinvolte figure professionali diverse, in maniera da suddividere e condividere la responsabilità. Esiste di fatto una separazione tra chi rileva le presenze (e nel caso del servizio ambulatoriale raccoglie le firme dei pazienti o dei genitori sugli appositi moduli), chi le registra sul programma denominato "4handy" e chi le processa per la fatturazione.

In particolare:

- Nel **Servizio Residenziale** le presenze vengono rilevate dall' infermiere di turno che le trasmette al referente amministrativo del reparto. Questi si occupa della registrazione sul programma "4Handy"
- Nel **Servizio Semiresidenziale** le presenze vengono rilevate dall'educatore responsabile di ogni laboratorio e trasmesse al referente amministrativo che si occupa, per questo servizio, di registrarle sul programma "4Handy"
- Nel **Servizio Ambulatoriale** le presenze vengono rilevate giornalmente dall'operatore che eroga la prestazione riabilitativa, attraverso la registrazione sul programma "4Handy". Alla fine di ogni trattamento, l'operatore fa apporre la firma del paziente o di chi ne fa le veci sul foglio firma cartaceo, ad eccezione dei pazienti che frequentano la scuola annessa all'Istituto, per i quali la presenza è riscontrabile con la presenza scolastica
- Ad inizio del mese successivo il **Responsabile della fatturazione** delle prestazioni controlla che i dati immessi, con specifico riferimento alle giornate di presa in carico, siano completi. In particolare, verifica, per il servizio ambulatoriale, che non vi siano giornate in cui era prevista (prenotata) una prestazione e l'operatore non abbia provveduto a spuntare una delle possibili opzioni, ovvero: presenza, assenza utente o assenza operatore. Le presenze degli utenti dei servizi semiresidenziale e residenziale vengono verificate ulteriormente attraverso l'incrocio con i dati relativi ai pasti erogati dalla società che gestisce l'appalto della mensa. Il responsabile della fatturazione controlla che tutte le giornate di presa in carico (ovvero tutte le giornate lavorative del mese comprese nel periodo di validità del progetto) siano movimentate attraverso la rilevazione di una delle possibili opzioni: presenza, assenza, ricovero ospedaliero. Il responsabile della fatturazione controlla altresì che, nel periodo di rilevazione delle presenze processato, ogni utente sia correttamente preso in carico con un progetto individuale in corso di validità e provvede a segnalare al medico responsabile e all' assistente sociale di riferimento eventuali anomalie riscontrate, affinché provvedano alle opportune correzioni (vedi Procedura Gestionale - Gestione del Servizio di Riabilitazione Globale - PRG_04_03). Una volta esperiti tutti i suddetti controlli il responsabile della fatturazione stampa la fattura, elaborata automaticamente dal software 4Handy, vi appone la prescritta marca da bollo, la annota sul registro delle fatture dell' Istituto, attribuendole un numero progressivo, e quindi la registra sull' apposito portale della Regione Lazio nell' area riservata dell' Istituto, e la invia per la conservazione sostitutiva, associandola alla relativa cessione di crediti, laddove precedentemente effettuata. Contestualmente provvede ad inviare, secondo moduli ed istruzioni della ASL Roma 1, tutta la documentazione a corredo della contabilità mensile, affinché la stessa possa esperire i controlli necessari per emanare il provvedimento di certificazione della fattura, infatti la segreteria amministrativa provvede mensilmente ad

elaborare un file denominato "contabilità analitica in formato elettronico", estrapolando le relative informazioni dalla stessa sorgente da cui deriva la fattura e completandole con ulteriori dati anagrafici ed identificativi del progetto. Una volta ultimato il file lo trasmette in via telematica, alla ASL Roma 1

In tutte le fasi della quantificazione delle prestazioni l'Istituto fa assoluto divieto ad ognuna delle figure professionali coinvolte di contabilizzare presenze o prestazioni non veritiere ovvero di registrare prestazioni in maniera difforme da quanto rilevato dagli addetti.

3. **Elaborazione del bilancio d'esercizio dell'Istituto**

iter:

- L'immissione delle registrazioni contabili viene effettuata da due figure professionali distinte che si occupano di inserire ognuna una parte ben definita della contabilità. Periodicamente le due persone provvedono, congiuntamente, ad un controllo incrociato. Le stesse persone collaborano con il Direttore amministrativo nella fase di elaborazione del Bilancio. Il Direttore amministrativo nei due mesi che precedono la presentazione del bilancio incontra periodicamente (almeno ogni 15 giorni) il Presidente ed il Tesoriere per relazionare sull'andamento dell'elaborazione e prendere decisioni in merito ad accantonamenti eventuali. Nel mese precedente alla presentazione il Revisore dei conti richiede periodicamente, a propria discrezione, documenti, mastri contabili al fine di procedere ad un controllo efficace. Una settimana prima della presentazione, una copia completa del bilancio, che si compone di:

- Bilancio consuntivo
- Budget dell'anno successivo
- Relazioni
- Allegati

viene trasmessa al Revisore contabile per l'ultima verifica. Il bilancio viene presentato e consegnato, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti, dal Tesoriere e dal Direttore amministrativo, ad ogni singolo componente del Consiglio Direttivo per l'approvazione. I Consiglieri hanno comunque un mese di tempo dopo l'approvazione per manifestare eventuali rilievi.

4. **Strumenti informatici** questa parte della procedura è indirizzata a tutte le figure professionali che utilizzano a qualsiasi titolo strumenti informatici dell'Istituto.

È vietato:

- Falsificare o manipolare, intervenendo nel momento dell'immissione dei dati nell'elaboratore ovvero nell'elaborazione dei programmi informatici, qualsiasi documento informatico cui l'ordinamento ricollega efficacia e valenza probatorie minandone l'integrità e la veridicità.
- Utilizzare gli strumenti informatici dell'azienda al fine di introdursi abusivamente, e cioè senza il consenso del titolare o comunque della persona autorizzata ad agire, in un sistema protetto, ovvero nel permanere contro la loro volontà nei sistemi informatici (hardware e software), quindi in qualsiasi apparato di elaborazione dati ivi compresi sistemi informatici connotati da un grado di strutturazione e di complessità superiore a quella di un personal computer.
- acquisire gli strumenti per accedere al sistema informatico altrui, indipendentemente dalle modalità di acquisizione, ovvero procurare ad altri codici, parole chiavi o altri mezzi idonei a consentire l'accesso abusivo. Inoltre, diffondere, comunicare o consegnare a terzi detti mezzi, sia per iscritto che verbalmente e fornire istruzioni per consentire l'accesso ad un sistema informatico altrui protetto da procedure di sicurezza.
- Diffondere consapevolmente software virus con la conseguenza di provocare (o anche rischiare di provocare) il danneggiamento delle componenti fisiche immateriali, ovvero il loro malfunzionamento.
- Intercettare il contenuto di una comunicazione informatica o telematica in atto fra terzi, nel momento della sua diffusione, celando, attraverso l'utilizzo di appositi mezzi, ai comunicanti o al sistema informatico che sia in grado di consentire o negare autonomamente l'intrusione, l'illecita intercettazione.
- Interferire, al fine di impedire o ostacolare comunicazioni relative in un sistema informatico o telematico o tra più sistemi compiendo azioni che possano disturbare, terminare una comunicazione in corso ovvero porre impedimento ad una nuova.
- Installare apparecchiature idonee ad intercettare, impedire o ostacolare comunicazioni informatiche o telematiche.
- distruggere, danneggiare sistemi informatici o telematici altrui, software o banche dati altrui.
- Compiere azioni volte a danneggiare, cancellare o manipolare informazioni, elementi o software i utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico ovvero di pubblica utilità.
- Memorizzare o scaricare su qualsiasi sistema di elaborazione o archiviazione dati informatici, ivi comprese chiavette di memoria USB, memory card, CD, DVD, etc.) o anche scambiare o consegnare sia a titolo oneroso che gratuito, materiale informatico coperto da diritti d'autore e/o licenza (films, musica, giochi, programmi, etc.).
- possedere, divulgare o diffondere materiale pornografico per via telematica o

- produrre materiale pornografico coinvolgendo minorenni.
- procurarsi utilizzando i mezzi informatici dell' Istituto o conservare volutamente sugli stessi materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni.
- detenere, distribuire, divulgare o pubblicizzare esibizioni pornografiche anche in via cartacea o produrre materiale pornografico sfruttando minori di anni diciotto.
- possedere, divulgare o diffondere materiale pornografico telematica o produrre, anche in via cartacea, materiale pornografico coinvolgendo minorenni.

Inoltre, gli stessi utilizzatori dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- I terminali devono essere utilizzati esclusivamente collegandosi con il proprio profilo utente. Per profilo utente si intende la "ID" e la "password", impostati e modificati periodicamente dall' utente titolare della postazione. Tali elementi vanno custoditi con estrema cura e l'uso è riservato solamente al titolare degli stessi. Ne deriva che ognuno è personalmente responsabile del proprio profilo utente. Nel caso si sospetti che il proprio profilo sia stato violato, accidentalmente divulgato ovvero sia stato smarrito, l'utente dovrà darne immediata notizia al responsabile dei Sistemi informatici affinché venga disattivato e ne venga attivato uno nuovo. Alla fine di ogni sessione di lavoro, è obbligatorio effettuare il "logout". È vietato lasciare il terminale incustodito con il proprio profilo utente accessibile, anche in considerazione del fatto che i terminali possono contenere dati personali sensibili, ex art. 4d D.Lgs. 196/03, afferenti allo stato di salute dei pazienti.
- In ogni personal computer saranno installati i programmi necessari allo svolgimento della funzione alla quale è preposto. Tali programmi sono stati concessi in licenza all' Istituto e quindi è vietato qualsiasi utilizzo difforme da quelli che scaturiscono dalle esigenze di servizio. Nell' eventualità si verifichi l'esigenza di modifica dei software in dotazione al PC, ovvero di installazione di nuovi programmi, l'assegnatario dovrà fare richiesta scritta al responsabile dei Sistemi informatici. Il responsabile dei Sistemi informatici avrà cura di comunicare agli utenti eventuali modifiche o nuovi programmi che saranno installati per esigenze di servizio. In nessun caso l'utente potrà provvedere autonomamente ad installare nuovi programmi od a modificare quelli già installati, ivi compresi programmi che non necessitano di licenza d' uso (freeware).
- L'uso di Internet e, della posta elettronica, deve essere effettuato esclusivamente per soddisfare esigenze di servizio. È vietato l'utilizzo, a fini personali, dei Social Network (Facebook, Twitter, etc.) nei pc dell' Ente.
- Ogni utente deve astenersi dall'utilizzo di programmi e/o dall' ingresso su siti per la condivisione di file in rete (file- sharing).
- L' utilizzo dell'indirizzo mail assegnato al momento all' utente, dovrà essere limitato esclusivamente all'attività lavorativa. Sono pertanto vietati tutti gli utilizzi privati e personali della casella di posta elettronica aziendale.

L'Istituto, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, può comunque limitare la navigazione in internet ad alcune pagine web predefinite. Le prescrizioni sopra evidenziate si estendono pedissequamente anche al lavoro cosiddetto "agile" da remoto, svolto accedendo ai server dell'Istituto.

4.1 Falso nummario, spendita di monete falsificate

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto all' eventuale ricezione, in buona fede, di monete false – art. 457 c.p. – uso di valori bollati contraffatti o alterati – art. 464 c.p. – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – art. 473 c.p. (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001). Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, con riferimento ai reati di cui all'art. 457 e 464 c.p., a qualunque titolo e per conto o nell'interesse dell'Istituto, sono incaricati di acquistare, custodire denaro e monete e valori bollati:

- La circolazione del contante all' interno dell'Istituto deve essere limitata allo stretto necessario, e solo nei casi sia impossibile riscuotere o pagare con altri metodi
- Le entrate e le uscite di denaro contante devono essere sempre registrate contabilmente
- il denaro contante deve essere custodito presso l'ufficio della contabilità/finanza in apposita cassetta di sicurezza
- i valori bollati devono essere custoditi presso l'ufficio della contabilità/finanza in apposita cassetta di sicurezza
- Le marche da bollo applicate su documenti dell' Istituto debbono essere annullate apponendo il timbro dell' Ente in maniera che il timbro stesso sia posizionato in parte sulla marca ed in parte sul documento
- i valori di bollo usati devono essere eliminati
- il mero sospetto circa la genuinità del denaro contante ricevuto deve essere segnalato al Presidente, al Responsabile amministrativo ed al Tesoriere
- È vietato a chiunque gestire autonomamente marchi, brevetti, segni distintivi, modelli o disegni senza preventiva autorizzazione della Direzione dell' Istituto

L' ODV

Compiti e funzioni

L'Organismo di Vigilanza dell'Istituto “Leonarda Vaccari” è un organo dotato di tutti i più ampi poteri necessari a svolgere la seguente missione:

- vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'efficace attuazione del MOG;
- garantire l'aggiornamento del MOG in funzione delle evoluzioni organizzative dell'Istituto nonché della normativa in vigore;
- segnalare e riportare segnalazioni di condotte illecite o potenzialmente tali.

L'Organismo, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, effettua specifiche attività di controllo al fine di vigilare costantemente sull'osservanza del MOG da parte dei soggetti interni interessati e delle terze parti che intrattengono rapporti con l' Istituto.

Tali attività comprendono:

- controlli periodici mirati alle attività aziendali sensibili ovvero ritenute a rischio di reato ex D.Lgs. 231/01, nonché al sistema di controllo interno in essere;
- indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni del MOG a seguito di eventuali segnalazioni ricevute o di rilevazioni dirette di comportamenti sospetti o di situazioni anomale.

L'Organismo ha il dovere di riferire in merito all'attuazione del MOG, all'emissione di aspetti critici e alla necessità di interventi modificativi, su base continuativa direttamente al Presidente e al Direttore Sanitario e su base periodica, almeno semestrale, al Consiglio Direttivo.

Composizione

L'Organismo di Vigilanza dell' Istituto è un organo collegiale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. E' costituito da componenti nominati dal Presidente dell' Istituto.

L'Organismo di vigilanza è composto dai sigg.:

1. Gianluca Di Blasio, membro esterno e Presidente;
2. Federici Paolo, referente interno.
- 3.

Tale composizione dell'Organismo è coerente con la prassi più in uso in Enti simili.

La durata in carica dell'Organismo è a revoca, così come previsto per gli incarichi attribuiti ai membri dell' Odv.

Funzionamento

1. Verifica del funzionamento del MOG, anche attraverso la gestione di eventuali segnalazioni di reati o potenziali rischi.
2. aggiornamento del MOG, anche in funzione di eventuali modifiche normative.
3. Relazioni con gli organi Istituzionali e la struttura aziendale.
4. Attività di verifica diretta presso la sede.
5. Formazione e comunicazione.

SEGNALAZIONI ALL' ODV

Dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni individuate dallo stesso e da queste richieste alle singole Aree dell'Istituto, nonché ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi che sia in relazione con l'attuazione del Modello e che possa risultare utile per l'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Le funzioni istituzionali coinvolte, in occasione di ispezioni, accessi e/o verifiche presso l'Istituto, dovranno darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza.

Ogni informazione, segnalazione, report da o verso l'Organismo di Vigilanza raccolta nel corso di ogni anno dovrà essere adeguatamente custodita per un periodo di sei anni in un apposito archivio informatico, salvo il caso di contestazione dell'illecito amministrativo causato da reato, nel qual caso la documentazione dovrà essere conservata sino alla completa definizione del suddetto iter di contestazione. L'accesso al Data Base sarà consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza. Inoltre ogni singolo collaboratore dell'Istituto segnalerà, senza ritardo, all'OdV ogni scorretta applicazione del presente Modello Organizzativo di cui venisse a conoscenza.

Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni

I flussi informativi dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza mediante invio di mail al seguente indirizzo: organismo.vigilanza@leonardavaccari.it.

Le segnalazioni relative alle violazioni alle prescrizioni del Modello, di quanto contenuto nel Codice Etico dovranno pervenire da parte della Aree dell'Istituto interessate, per iscritto, in forma non anonima, attraverso l'utilizzo della posta elettronica all'indirizzo mail dell'OdV, che garantirà l'anonimato del segnalatore.

L'OdV terrà un registro, anche informatico, nel quale saranno protocollate le segnalazioni ricevute.

L' OdV provvede ad avviare un'istruttoria per stabilire l' effettiva portata della segnalazione in relazione a quanto disposto dal D.lgs 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire coloro che hanno effettuato la segnalazione contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione derivante dalle segnalazioni stesse, garantendo la massima riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Istituto o di terzi.

Attività dell'ODV e rispetto della normativa privacy (REGOLAMENTO 679/2016)

Nell'ambito delle competenze dell'Organismo di Vigilanza vi è fra l'altro il compito di assicurare la corretta predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo e vigilare sulla corretta applicazione dello stesso. Può accadere che, laddove comunicati all'OdV uno o più fatti potenzialmente in grado di generare ipotesi di reato imputabili all'ente ex D.lgs. n. 231/2001 (o anche solo secondo prudenziale apprezzamento dell'organismo stesso), l'ODV svolga la propria

funzione di vigilanza anche attraverso un'attività ispettiva interna all'Ente. Ciò premesso risulta evidente che nell'ambito del normale funzionamento del modello, l'OdV possa venire a conoscenza di una serie di fatti (oggetto delle segnalazioni rivolte) contenenti dati sensibili; un simile complesso di informazioni, contenendo dati personali di vario genere, impone specifiche cautele nel relativo trattamento. L'Organismo quindi, tratterà i dati personali di cui l'ente è titolare del trattamento, conformemente alle regole, modalità e procedure stabilite dal titolare e, comunque, secondo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. Le finalità di prevenzione dell'illecito, perseguite attraverso la vigilanza prevista dal MOG adottato, non possono essere considerate in assoluto prioritarie rispetto alla tutela della riservatezza, pertanto spetterà all'Organismo di Vigilanza contemperare in maniera equilibrata le due esigenze.

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MOG

La diffusione del modello comporta l'adeguata formazione e la costante informazione dei Destinatari, in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello e nei suoi Allegati. Questo passaggio va considerato importantissimo ai fini della corretta ed efficace attuazione dello stesso. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e di trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali l'Istituto ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dalla Direzione Amministrativa/ Gestione Risorse Umane che identifica, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, la migliore modalità trasmissione delle informazioni. L'attività di comunicazione e formazione (ivi compreso il piano di formazione) è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza che potrà proporre eventuali integrazioni ritenute utili.

L'adozione del presente Modello (e di ogni sua versione aggiornata) necessita di una attenta comunicazione verso tutti gli attori del processo di qualsiasi ordine e grado. La comunicazione avviene tramite la posta elettronica, sia del Modello che dei suoi allegati, ma anche attraverso le modalità cartacea (lettere protocollate e consegnate al personale), ciò soprattutto per quanti non sono raggiungibili dalla posta elettronica. La comunicazione è a cura della Direzione Amministrativa/ Gestione Risorse Umane dell'Istituto.

Personale dipendente

Al fine di agevolare la comprensione della normativa di cui al Decreto e del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro ruolo e grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative promosse.

L'Istituto garantisce, per mezzo della Direzione Amministrativa / Gestione Risorse Umane dell'Istituto, l'organizzazione delle attività formative specifiche rivolte alla Direzione ed a tutti i dipendenti coinvolti nelle attività sensibili, con frequenza e contenuti idonei a garantire la conoscenza del Decreto e la diffusione del Modello e del Codice Etico.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria rispetto a tutti i destinatari della formazione stessa e deve essere documentata. Sono inoltre previsti controlli di frequenza e verifiche dell'apprendimento.

La formazione sarà effettuata secondo le modalità che seguono.

Altro personale

Tutto il personale dell'Istituto dovrà essere informato con riguardo al Codice Etico ed alle procedure di propria competenza. In particolare, all'atto dell'assunzione dovrà essere fornito al neo assunto il Codice Etico ed una informativa sul D.lgs. 231/2001. I Responsabili di Funzione si occuperanno di istruire il personale per il corretto rispetto delle procedure. A questo fine potranno avvalersi della collaborazione dell'OdV.

I partner commerciali

Consulenti e collaboratori esterni saranno informati, all'atto dell'avvio della collaborazione, dell'adozione, da parte dell'Istituto, del Modello e del Codice Etico, consultabili sul sito web www.leonardavaccari.it e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di questi documenti.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

L'efficacia del Modello Organizzativo e dell'azione dell'ODV non può prescindere dalla definizione di un sistema di sanzioni. Peraltro, l'implementazione di tale sistema disciplinare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, rappresenta un requisito imprescindibile per gli effetti esimenti rispetto alla responsabilità dell'Ente.

Il sistema sanzionatorio si rivolge ai soggetti già elencati nella parte denominata “destinatari del Mog” prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

L'applicazione del presente sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde ed è autonomo rispetto allo svolgimento e dall'esito dell'eventuale procedimento penale.

Nell'irrogazione della sanzione disciplinare dovrà essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti il sistema sanzionatorio, sia per quanto riguarda l'entità delle sanzioni che per le modalità d'irrogazione delle stesse rimanda integralmente a quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del personale non medico della Sanità Privata e, laddove carente, alla L. 300/1970 (statuto dei lavoratori).

In caso di violazioni commesse da parte dei dirigenti, nell'assunzione dei provvedimenti si dovrà considerare la specificità della qualifica dirigenziale e, di conseguenza del particolare vincolo fiduciario che sottende al rapporto di lavoro con l'Ente.

Per le violazioni della normativa vigente, del Modello, del Codice etico commesse dagli altri soggetti con cui l'Ente intrattiene rapporti, si fa riferimento a quanto previsto nei relativi contratti.

Costituiscono violazione del Modello, ai fini del presente Sistema disciplinare i comportamenti, commissive o omissive (anche colpose), che producano l'effetto di inficiare l'efficacia dello stesso in quanto mezzo di prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Concorrono ad aggravare l'entità del comportamento illecito e delle relative sanzioni i seguenti elementi:

- il commettere più violazioni nell'ambito dello stesso comportamento, condotta nel qual caso l'aggravamento sarà riferito alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore

Le sanzioni nei confronti dei soggetti apicali

L'eventuale accertamento di una delle condotte che costituisce violazione del "modello parte di un soggetto in posizione apicale comporterà, in analogia con quanto previsto per i restanti dipendenti, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Rimprovero verbale;
- Rimprovero scritto;
- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- Licenziamento per giustificato motivo;
- Licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

Per eventuali condotte illecite e comunque non conformi alle prescrizioni del modello si rimanda integralmente a quanto previsto dal vigente CCNL del personale non medico della Sanità Privata

Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, l'Istituto inserisce, nelle lettere d'incarico e nei contratti, apposite clausole che integrano l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema Disciplinare in caso di violazione del Modello.

Le modalità di irrogazione delle sanzioni

L'irrogazione delle sanzioni seguirà, a prescindere dal soggetto interessato il seguente schema:

- la fase di contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento sanzionatorio ha inizio dalla comunicazione scritta da parte dell'ODV, a seguito delle verifiche condotte autonomamente ovvero di segnalazioni ricevute anche anonime o attraverso la procedura di allerta e ove gli accertamenti effettuati abbiano confermato l'esistenza della violazione all'interessato da parte degli organi, con la quale viene segnalata la violazione del modello.

In particolare, l'OdV, una volta ricevuta una segnalazione, anche anonima o attraverso la procedura di allerta, ovvero accertati nel corso della propria autonoma attività di vigilanza e di

verifica, possibili violazioni del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare quanto di propria competenza. Terminata l'attività di ricerca, verifica e controllo, l'OdV stabilisce sulla base degli elementi in proprio possesso, se trattasi effettivamente di un caso di violazione del Modello sanzionabile ed in caso positivo procederà alla segnalazione agli organi aziendali competenti. Anche in caso negativo, procederà a trasmettere segnalazione al responsabile della funzione che gestisce il personale ed all'Amministratore dell'Ente, per le eventuali valutazioni circa la rilevanza della condotta rispetto alla legge ed ai regolamenti applicabili. Gli organismi aziendali competenti per l'irrogazione della sanzione, laddove rilevino che la violazione del Modello riscontrata dall'OdV, realizzi altresì violazioni dei regolamenti interni, all'esito del procedimento prescritto potranno irrogare anche una sanzione più grave rispetto a quella proposta dall'OdV e sempre tra quelle in concreto applicabili.